SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 aprile 2004.

Determinazioni dei criteri per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle modalità di comunicazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto l'art. 2 della legge n. 246/2000, espressamente fatto salvo dall'art. 19, comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 145/2002, che disciplina il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo che il contratto individuale successivamente stipulato stabilisca il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, e che gli incarichi abbiano durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo;

Tenuto conto che il predetto art. 2, comma 4, prevede altresì che, ferme restando le disposizioni di cui al CCNL dell'Area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, come successivamente modificato;

Visto l'art. 13 del CCNL 5 aprile 2001 del personale dirigente dell'Area I, tra i quali sono ricompresi anche i dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del citato decreto legislativo n. 165/2001, individua al comma 1 i criteri generali per l'affidamento e l'avvicendaniento degli incarichi dirigenziali;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002;

Tenuto conto che, per l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi dei dirigenti del CNVVF, l'applicazione dei criteri dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 deve comunque fare salvi i criteri generali stabiliti dal richiamato art. 13 del CCNL;

Ritenuto, in particolare, che l'utilizzazione del criterio della rotazione degli incarichi, di cui al citato art. 13 CCNL, debba essere coerente ai fini propri della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei casi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 35, comma 8, prima parte del CCNL e dell'art. 13, comma 4, ultima parte del CCNL, la revoca anticipata dell'incarico per motivate ed eccezionali ragioni organizzative, ovvero la mancata riconferma alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto, danno titolo, al di fiori dei casi di espressa valutazione negativa ai sensi dell'art. 35 del CCNL, ad un incarico almeno equivalente;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 7 del CCNL, è stata data informativa preventiva alle organizzazioni sindacali rappresentative dei criteri destinati all'applicazione concreta dei criteri generali, fissati dallo stesso art. 13, CCNL 5 aprile 2001 al comma 1, per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002, il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999 e all'art. 35 del CCNL, comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e che, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 con cui, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono state disciplinate le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno e, in particolare, l'art. 6 relativo al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Decreta:

I criteri per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le modalità di comunicazione, sono determinati secondo le seguenti disposizioni.

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. In relazione all'incarico da attribuire, il procedimento di conferimento, riguarda:

1) qualsiasi dirigente alla scadenza dell'incarico rivestito, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001;

2) qualsiasi dirigente, anche prima della scadenza dell'incarico, per motivate ragioni organizzative e gestionali, comprese quelle derivanti da soppressione di posizioni dirigenziali o da creazione di nuovi uffici dirigenziali, ovvero da vacanza improvvisa ed imprevista;

3) i dirigenti neopromossi;

4) qualsiasi dirigente a seguito di revoca anticipata, conseguente all'accertamento dei risultati negativi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

o dell'inosservanza delle disposizioni impartite, di cui all'art. 35, comma 8 del CCNL e dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Ai fini delle procedure di conferimento e avvicendamento, per sedi s'intendono:

a) gli uffici del CNVVF presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministro dell'interno, comprese le funzioni vicarie, ispettive e di staff;

b) i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, comprese le funzioni di vicecomandante ove previste.

3. Ai fini dell'equivalenza di cui all'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, s'intende come equivalente:

1) l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia;

2) l'incarico che comporti una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.

Art. 2.

Comunicazione delle disponibilità e partecipazione dei dirigenti al procedimento di conferimento

1. A norma di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del CCNL l'amministrazione comunica tempestivamente gli incarichi che tornano disponibili, anche se temporaneamente affidati in via di reggenza, mediante comunicazione circolare a tutti i dirigenti, dandone informativa anche sul sito internet del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2. Con le stesse modalità l'amministrazione trasmette l'informativa relativa agli incarichi conferiti, entro trenta giorni dal provvedimento di conferimento.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'amministrazione comunica con le stesse procedure di cui al comma 1:

a) sedi già vacanti;

b) sedi che si renderanno disponibili entro l'anno successivo (con la decorrenza della disponibilità) per situazioni già previste o prevedibili;

c) sedi per le quali, nell'anno successivo, è prevista la scadenza del periodo di conferimento.

4. Le informative di cui ai punti precedenti hanno valore di avviso generale a tutti i dirigenti dell'avvio del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi della legge n. 241/1990.

5. I dirigenti attivano la partecipazione al procedimento di conferimento mediante la presentazione di apposita istanza, entro il termine indicato nell'informativa annuale di cui al precedente comma 3. Le istanze possono contenere ulteriori indicazioni utili all'applicazione del presente decreto e devono indicare l'interesse del dirigente per gli uffici disponibili, nonché l'eventuale interesse per altre sedi che, seppure al momento non disponibili, potrebbero divenirlo per risulta del piano dei movimenti.

6. Nel caso di incarichi in scadenza, qualora il dirigente intenda richiedere la permanenza nella sede, dovrà integrare l'istanza con una relazione indicante le motivazioni della richiesta; in ogni caso dovrà essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di conferimento.

7. Nel caso di comprovate e improvvise ragioni organizzative, che impongano l'urgente copertura di una sede divenuta vacante e non indicata nell'informativa annuale, nel darne comunicazione con le procedure previste, l'amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle istanze dei dirigenti.

8. Decorso il termine per le eventuali istanze di cui ai commi precedenti, l'amministrazione avvierà il procedimento di conferimento degl'incarichi con le procedure di cui al presente provvedimento.

9. Delle informative indirizzate ai dirigenti, viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area della dirigenza.

Art. 3.

Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. L'amministrazione provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali mediante provvedimenti ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei criteri generali fissati dall'art. 13, comma 1, del CCNL 5 aprile 2001, consistenti in:

A) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare,

B) attitudini e capacità professionali del singolo dirigente;

C) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Per l'applicazione degli anzidetti criteri generali si prendono in considerazione:

A) Natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare:

1) l'attività prevalente dell'ufficio da conferire;

2) le situazioni di particolare criticità;

3) la rilevanza dell'ufficio desunta sulla base del provvedimento vigente d'individuazione della graduazione delle funzioni dirigenziali;

4) i compiti istituzionalmente attribuiti;

5) gli obiettivi fissati annualmente;

6) particolari programmi assegnati.

B) Attitudini e capacità professionali:

L'attitudine e le capacità professionali riguardano il grado di idoneità a ricoprire, nella sede, il posto resosi vacante o disponibile e ad esercitare le relative funzioni, tenendo conto di:

1) le funzioni esercitate in precedenza a quelle da conferire, in relazione anche alla durata, al livello e al tipo di attività degli uffici rivestiti;

2) le specifiche caratteristiche e criticità delle funzioni precedentemente ricoperte;

3) la qualità dei rapporti interni ed esterni negli incarichi ricoperti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4) la specificità di esperienze acquisite in settori caratterizzati da attività particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire;

5) la pluralità delle esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività svolti in modo apprezzabile e desumibili anche dagli elementi contenuti nel fascicolo personale;

6) ulteriori incarichi ricoperti quali reggenze di uffici dirigenziali conferiti con atto formale, in relazione anche alla durata degli incarichi;

7) il possesso di particolari requisiti rilevanti ai fini dell'incarico da conferire, (seminari, stages, corsi di specializzazione, gruppi di lavoro, pubblicazioni);

8) conoscenza del territorio.

C) Risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte, valutati ai sensi dell'art. 35 del CCNL:

1) raggiungimento degli obiettivi annuali;

2) particolari risultati, inerenti i compiti istituzionali, conseguiti nell'esercizio delle funzioni anche al di fuori degli obiettivi assegnati.

Art. 4.

Durata degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 246/2000, tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e hanno durata, di norma, non inferiore a due anni e non superiore a sette anni.

2. La rotazione degli incarichi, di cui ai criteri generali indicati nell'art. 13 del CCNL, deve essere coerente ai fini propri della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei casi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001; conseguentemente gli incarichi, di norma, possono essere rinnovati nel limite complessivo di nove anni, tenendo conto anche della motivata domanda del dirigente interessato.

3. Gli incarichi possono aver termine, oltre che per scadenza, anche per assegnazione di un nuovo incarico dirigenziale, conferito sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento.

4. Entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico l'amministrazione effettuerà, con le procedure dell'art. 35 del CCNL, la valutazione complessiva dell'incarico svolto.

5. Nel caso vi sia espressa valutazione negativa dell'incarico svolto, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

6. Nel caso non vi sia espressa valutazione negativa, l'amministrazione procederà alla copertura dell'ufficio, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal dirigente, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 del CCNL e di quelli del presente decreto.

7. Al dirigente non riconfermato sarà assicurato un incarico almeno equivalente a quello precedentemente ricoperto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del CCNL e potrà essere consentito, nelle more della definizione dell'avvicendamento, di permanere nell'ufficio scaduto.

8. Nel caso di motivate ragioni organizzative e gestionali, l'amministrazione comprova la necessità e l'urgenza di provvedere, anche mediante ricorso a revoca anticipata d'incarichi dirigenziali, e conferisce al dirigente interessato il nuovo incarico sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 CCNL e di quelli del presente decreto, tenendo comunque conto degli specifici e prioritari obiettivi da raggiungere e delle attitudini e capacità del dirigente.

Art. 5.

Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ai neopromossi

1. In relazione alla particolarità della situazione si tiene conto dei seguenti elementi desumibili dagli atti posseduti:

a) esperienze professionali già acquisite e titoli di servizio posseduti (funzioni di reggenza, supplenza o vicarie rivestite in precedenza);

b) particolari conoscenze tecnico professionali, che configurino una specifica professionalità attinente agli incarichi da conferire.

Art. 6.

Avvicendaniento o revoca anticipata a seguito di valutazione negativa

1. Nel caso di accertamento dei risultati negativi o dell'inosservanza delle disposizioni impartite, effettuati con le procedure di cui all'art. 35 del CCNL, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, garantendo il contraddittorio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'attivazione della nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 4 del CCNL 5 aprile 2001 - secondo biennio economico, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 24 novembre 1999; l'amministrazione stabilisce provvisoriamente l'importo dell'indennità di posizione per i dirigenti preposti a funzioni di nuova istituzione, tenendo conto delle caratteristiche dell'ufficio da conferire, in attesa della rideterminazione ai sensi dell'art. 4 citato.

2. In sede di prima applicazione, ai fini dell'avviso generale del procedimento di conferimento ai sensi della legge n. 241/1990, l'amministrazione fornisce, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco generale delle funzioni, sia vacanti sia disponibili per scadenza del periodo di conferimento dell'incarico dirigenziale alla data del 31 dicembre 2004, onde consentire ai dirigenti di partecipare al procedimento di conferimento degli incarichi con le procedure di cui al presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Poiché il Ministro dell'interno, con decreto del 21 maggio 2003, ha stabilito che il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia applicato a partire dalla valutazione dell'anno 2001, l'attività svolta dai dirigenti viene considerata, ai fini delle nuove procedure di conferimento, idonea e coerente con gli obiettivi dell'amministrazione, per cui, in attuazione dei presenti criteri, saranno privilegiati gli altri requisiti di attitudine e capacità professionale, salvi restando i nuovi elementi che emergeranno dall'applicazione a regime del nuovo sistema di valutazione.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, si considera effettuata la valutazione anche nei confronti di tutti gli incarichi scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si intendono prorogati fino alla medesima data, entro tre mesi dalla quale si procederà al conferimento secondo i criteri di cui all'art. 3 e tenendo conto del periodo prestato nella medesima sede.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'atto di determinazione dei presenti criteri verrà reso pubblico nelle forme più idonee a garantire la massima diffusione e rimarrà in vigore fino all'adozione delle nuove disposizioni contrattuali.

2. Il presente provvedimento verrà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 aprile 2004

Il capo Dipartimento: MORCONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 5 Interno, foglio n. 193

04A05708

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1998/2005 e 1° maggio 2004/2011, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2004 e scadenza 1° novembre 2004.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II - UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998; attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 9.836.966.301,60;

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, in corso di pubblicazione, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di € 4.000.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativi alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2004 e scadenza 1° novembre 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° maggio 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° novembre 2004, è accertato nella misura dell'1,15%:

per i CCT 1° maggio 1998/2005, (codice titolo IT0001224275), cedola n. 13;

per i CCT 1° maggio 2004/2011, (codice titolo IT0003658009), cedola n. 1.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 159.125.112,47 così ripartiti:

€ 113.125.112,47 per i CCT 1° maggio 1998/2005 (codice titolo IT0001224275);

€ 46.000.000,00 per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore: CANNATA

04A05793

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 aprile 2004.

Attuazione art. 4, commi 21 e 22, della legge n. 350 del 2003, in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il combinato disposto di cui ai commi 21 e 24 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la misura della riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovute dalle aziende agricole interessate da eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003;

Visti i commi 22 e 24 dell'art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, che rimettono ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione di casi di particolare eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003, che consentano alle aziende agricole il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, fino a venti rate trimestrali costanti;

Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1954, n. 142;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Tenuto conto che il citato comma 24 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003, prevede espressamente che le disposizioni di cui ai precedenti commi 21 e 22 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali ovvero a casi di particolare eccezionalità;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la compatibilità dei benefici previsti dai citati commi 21 e 24 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 agli orientamenti comunitari in materia di aiuto di Stato;

Tenuto conto che, ai fini della fruizione di interventi agevolativi a favore delle aziende agricole in occasione di eventi calamitosi, si assume, di regola, quale parametro di riferimento il danno subito nella produzione lorda vendibile;

Ritenuta l'esigenza di dare attuazione ai citati commi 21 e 22 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, la misura delle sanzioni civili di cui al comma 8, lettera *a)*, dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovute dalle aziende agricole per il mancato o ritardato pagamento dei contributi e premi è pari al tasso degli interessi legali qualora le stesse siano state interessate dai seguenti eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003:

a) calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero che abbiano formato oggetto di disposizioni di legge;

b) emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1954, n. 142;

c) emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.

2. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti alle aziende agricole nei seguenti casi di particolare eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003:

a) qualora uno degli eventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 abbia comportato danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile rispetto all'anno precedente al verificarsi dell'evento, ovvero si sia protratto per due o più anni consecutivi;

b) qualora siano state interessate da procedure concorsuali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 176

04A05832

DECRETO 19 maggio 2004.

Annullamento del decreto n. 32834 del 18 settembre 2003 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della ditta Sidermontaggi S.p.a. di Taranto. (Decreto n. 34043).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la delibera CIPE del 18 ottobre 1994 relativa ai criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Vista la circolare ministeriale n. 53 del 4 novembre 2002 emanata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge n. 248 del 2 luglio 2001 ed ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 3/444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, concernente i criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2002, che all'art. 2 ha soppresso il Comitato di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2003, n. 32677 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, presentato dalla Sidermontaggi S.p.a. di Taranto, unità di Taranto, per il periodo 22 aprile 2003 al 21 aprile 2004;

Visto il decreto ministeriale datato 18 settembre 2003 n. 32834 con il quale è stato annullato il sopraccitato decreto ministeriale n. 32677, datato 17 luglio 2003;

Vista l'ordinanza del TAR per la Puglia sede di Lecce, n. 15 del 14 gennaio 2004, che accoglie la domanda cautelare proposta della società in parola, e dispone la sospensione dell'esecuzione dei decreti n. 32834 del 18 settembre 2003 e n. 32836 del 18 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate e in ottemperanza alla citata ordinanza del TAR per la Puglia sede di Lecce, è annullato il decreto ministeriale n. 32834 del 18 settembre 2003, che annullava il precedente decreto ministeriale n. 32677 del 17 luglio 2003 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della ditta Sidermontaggi S.p.a., con sede in Taranto e unità di Taranto.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro: MARONI

04A05805

DECRETO 20 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Laccoflor», in Melito Porto Salvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 1980 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore rag. Alfredo Palumbo;

Visto che il commissario liquidatore non ha espletato il mandato;

Viste le risultanze ispettive formulate da un revisore della D.R.L. di Reggio Calabria in data 30 aprile 2004;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile;

Visto art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Pietro Giuseppe Palamara nato a Roccaforte del Greco il 4 maggio 1965 e domiciliato in Reggio Calabria, via Loreto Trav. Privata, n. 6, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Laccoflor» con sede in Melito Porto Salvo in sostituzione del rag. Alfredo Palumbo.

Reggio Calabria, 20 maggio 2004

Il direttore: VERDUCI

04A05699

DECRETO 20 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Elia» a r.l., in Palmi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1575841 dell'8 aprile 2004 del MAP, con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 24 gennaio 2001, in scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Sant'Elia» a r.l., con sede in Palmi costituita per rogito notaio dott. Fortunato Marazzita 21 maggio 1958, repertorio n. 13801, registro società n. 134, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 maggio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A05717

DECRETO 20 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Casa mia», in Palmi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 luglio 1994 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore rag. Luigi Parisi;

Visto che il commissario liquidatore non ha espletato il mandato;

Viste le risultanze ispettive formulate da un revisore della D.P.L. di Reggio Calabria in data 16 marzo 2004;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulato in data 30 novembre 2001;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La dott.ssa Manuela Cherubino, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 16 marzo 1969 e domiciliato in Siderno via Trento n. 24, è nominata commissario liquidatore della cooperativa «Casa Mia», con sede in Palmi, in sostituzione del rag. Luigi Parisi.

Reggio Calabria, 20 maggio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A05699-*bis*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 20 maggio 2004.

Annullamento del decreto n. 32836 del 18 settembre 2003 di concessione del trattamento straordinario per riorganizzazione aziendale della ditta Sidermontaggi S.p.a. di Taranto. (Decreto n. 34087).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la delibera CIPE del 18 ottobre 1994 relativa ai criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Vista la circolare ministeriale n. 53 del 4 novembre 2002 emanata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge n. 248 del 2 luglio 2001 ed ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, concernente i criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2002, che all'art. 2 ha soppresso il Comitato di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2003, n. 32677 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, presentato dalla Sidermontaggi S.p.a. di Taranto, unità di Taranto, per il periodo 22 aprile 2003 al 21 aprile 2004;

Visto il decreto direttoriale datato 17 luglio 2003, n. 32692 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento CIGS, per un numero massimo di 51 lavoratori, nell'unità di Taranto della predetta società, per il periodo 22 aprile 2003 al 21 ottobre 2003;

Visto il decreto ministeriale datato 18 settembre 2003, n. 32834 con il quale è stato annullato il sopraccitato decreto ministeriale n. 32677, datato 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale datato 18 settembre 2003, n. 32836 che a seguito del sopraccitato decreto ministeriale n. 32834 del 18 settembre 2003, annulla il decreto direttoriale n. 32692 del 17 luglio 2003;

Vista l'ordinanza del TAR per la Puglia, sede di Lecce, n. 15 del 14 gennaio 2004, che accoglie la domanda cautelare proposta dalla società in parola, e dispone la sospensione dell'esecuzione dei decreti n. 32834 del 18 settembre 2003 e n. 32836 del 18 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 2004, n. 34043, che in ottemperanza alla sopraccitata ordinanza del TAR per la Puglia, sede di Lecce, ha annullato il decreto ministeriale n. 32834 del 18 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto direttoriale n. 32836 del 18 settembre 2003, che annullava il precedente decreto direttoriale datato 17 luglio 2003, n. 32692 che concedeva il trattamento straordinario di integrazione salariale, per la causale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sidermontaggi S.p.a., con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 51 unità lavorative, per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 ottobre 2003.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2004

Il direttore generale: MANCINI

04A05806

DECRETO 21 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus 2000», in Castel di Sangro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Domus 2000» a r.l., sede in Castel di Sangro, via Angelo Faggio, costituita in data 11 aprile 1991 per rogito del notaio Silvana Golia, repertorio n. 12157, omologata con decreto del tribunale di Sulmona del 24 aprile 1991 ed iscritta al n. 2182 del registro società, B.U.S.C. n. 2022.

L'Aquila, 21 maggio 2004

Il direttore provinciale: CELESTINI

04A05680

DECRETO 21 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti S. Orante», in Ortucchio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Trasporti S. Orante» a r.l., con sede in Ortucchio, via Largo Balena, costituita in data 10 marzo 1978 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, repertorio n. 71797, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 25 marzo 1978 ed iscritta al n. 54668 del registro società ,B.U.S.C. n. 1102/157706.

L'Aquila, 21 maggio 2004

Il direttore provinciale: CELESTINI

04A05681

DECRETO 24 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Bagni pubblici a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, a sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione e ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Vista altresì, la nota ministeriale n. 1575942 del 16 aprile 2004 con la quale si ribadisce che per la cooperativa appresso indicata deve essere adottato lo scioglimento d'ufficio senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La società cooperativa «Bagni pubblici» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 2099/247795, costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 28 giugno 1990, repertorio n. 16521, registro imprese n. 6753, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 24 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05754

DECRETO 24 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Forza lavoro P.S.C.», in Mesagne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata e tenuto conto, altresì, che dall'esame del bilancio al 31 dicembre 2000 non si rilevano attività di natura mobiliare che abbiano un valore superiore a € 5.000,00;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 24 marzo 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Forza lavoro P.S.C.» a r.l., con sede in Mesagne, posizione n. 2604, costituita per rogito notaio dott. Ruggiero Sguera in data 26 gennaio 2000, repertorio n. 18488, registro imprese n. 8409 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 24 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05755

DECRETO 24 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Famiglia società cooperativa a r.l.», in Nardodipace.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 7 febbraio 2004, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1564875/P del 7 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II[a] - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi ex art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400: società cooperativa «La Famiglia società cooperativa a r.l.», con sede in Nardodipace (Vibo Valentia), viale della Pace snc, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

numero repertorio 23778 in data 18 novembre 1994, posizione B.U.S.C. n. 3080/269806, registro delle società n. 2723 del 12 gennaio 1995 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 24 maggio 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A05756

DECRETO 25 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Maria di Talsano», in Talsano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civle;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 545-*septiesdecies*;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 30 maggio 2000 è quello al 31 dicembre 1999;

non ha mai compiuto atti di gestione;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali.

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Maria di Talsano» a r.l., con sede in Talsano (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2258/260063, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto, in data 7 maggio 1992, repertorio n. 111964, codice fiscale n. 01897540736, omologato da tribunale di Taranto, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 25 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A05750

DECRETO 25 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Ambiente - Ambiente - Sport - Cultura - Sanità», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai redatto e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Ambiente - Ambiente - Sport - Cultura - Sanità» a r.l., con sede in Manduria (Taranto), posizione BUSC n. 2071/242274, costituita per rogito notaio avv. Donato Pirro di Taranto in data 18 aprile 1989, repertorio n. 183942, codice fiscale n. 01801880731 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 25 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A05751

DECRETO 25 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Mitilicoltura», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato è quello al 31 dicembre 1992, depositato il 29 maggio 1993;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Mitilicoltura» a r.l. con sede in Taranto, posizione BUSC n. 2230/258509, costituita per rogito notaio dott. Luciana Chirizzi di Grottaglie in data 5 dicembre 1991, repertorio n. 12064, codice fiscale n. 01871650733, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 25 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A05752

DECRETO 25 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasportatori Riuniti a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato è quello al 31 dicembre 1981, depositato il 23 giugno 1982;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasportatori Riuniti» a r.l., con sede in Taranto, posizione BUSC n. 663/116353, costituita per rogito notaio avv. Ferdinando Accolla di Taranto in data 9 agosto 1971, repertorio n. 243429, codice fiscale n. 00091380733, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 25 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A05753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2004.

Misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2003/61/CE del 27 gennaio 2003, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» e del «Potato spindle tuber viroid»;

Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente decreto debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale;

Considerato che non è stato ancora possibile acquisire il parere della Conferenza Stato-regione a seguito dell'avviso favorevole del comitato tecnico agricolo e che lo stesso sara presentato alla prossima Conferenza;

Considerata l'urgenza di provvedere ad emanare le misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi seme di patata originari di alcune province del Canada;

Decreta:

Art. 1.

1. I tuberi-seme di patata delle varietà «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari delle provincie New Brunswich e Prince Edward Island del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana nei seguenti periodi:

per l'attuale campagna di commercializzazione sino al 31 marzo 2004;

dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata di cui all'art. 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'Autorità fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la «Canadian Food Inspection Agency» ha ufficialmente dichiarato esenti da Potato spindle tuber viroid e da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 km 2, e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi in questione nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II», «Elite III» o «Elite IV», prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie utilizzata per la produzione di tuberi-seme di patata che non sono definitivamente certificati come tuberi-seme non è superiore ad un quinto della superficie totale indicata per la certificazione;

d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;

3. Sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:

a) le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

b) le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

c) la «*Canadian Food Inspection Agency*» è tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle zone dichiarate esenti dalla malattia, corredato di una relazione tecnica, aggiornata ogni anno, sulle condizioni fitosanitarie della produzione di tuberi-seme nell'anno precedente;

d) i tuberi-seme sono ufficialmente certificati dalle competenti autorità canadesi come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «di base».

4. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus; per l'accertamento di detto organismo nocivo è prelevato da ogni partita pari o inferiore a venticinque tonnellate un campione di almeno duecento tuberi.

5. Gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando il metodo per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare della patata in serie di tuberi-seme di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.

6. Le Autorità di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, marcatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilità, tali che:

a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla Comunità, venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore-codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;

b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della «*Canadian Food Inspection Agency*», almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'art. 5;

c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.

Art. 3.

1. Il certificato fitosanitario è compilato separatamente per ciascuna spedizione di tuberi-seme di patata dalle Autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* è stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'art. 2.

2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro «dichiarazione supplementare» che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi-seme e i numeri delle partite di tuberi-seme certificate, il numero dei sacchi nonché il nome della zona di cui all'art. 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera *b)* del medesimo articolo.

3. Il riquadro «Marchi di riconoscimento» reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonché i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.

4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantità di prodotto.

5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantità del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento.

Art. 4.

1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada può avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.

2. L'importatore deve notificare, almeno dieci giorni prima dell'introduzione dei tuberi-seme nel territorio nazionale, una richiesta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. L'importatore deve indicare la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove sono immagazzinati i tuberi-seme, nonché i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996.

Art. 5.

1. I Servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'art. 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus*, applicando il metodo comunitario previsto dal decreto 31 gennaio 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata.

2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.

3 Inoltre detti Servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.

4. Le partite di patate da seme restano in quarantena presso i magazzini doganali del punto di entrata, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territono, sino all'accertamento dell'esito negativo dei risultati delle analisi di laboratorio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi.

2. I Servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme di patate in questione.

3. Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate» e sono destinate unicamente ad essere consumate.

4. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui quali è indicata l'origine canadese dei tuberi-seme nonchè il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Art. 7.

1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, entro il 30 aprile 2004, una relazione tecnica dettagliata contenente i dati relativi ai quantitativi importati, e alle analisi ufficiali effettuate nonché copia dei certificati fitosanitari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 151

04A05802

DECRETO 19 marzo 2004.

Modifica all'allegato VIII del decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alla regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi recepita con decreto ministeriale 19 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e successive modificazioni;

Considerato che la regione Calabria ha richiesto a questo Ministero l'apertura di un ulteriore punto di entrata per i vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi e destinati all'Unione europea presso il porto di Corigliano Calabro;

Considerato che presso detto punto di entrata è stata messa a disposizione una struttura con le necessarie apparecchiature ed attrezzature previste dalla direttiva 98/22/CE del 15 aprile 1998, recepita con decreto ministeriale 19 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)*, è aggiunta la seguente dogana portuale: Corigliano Calabro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 150

04A05801

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 18 maggio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 10 maggio 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il 10 maggio 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, nella persona del responsabile dott. Tonino Zelinotti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 13 (punto 5.3)
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 9
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 4
Massa volumica	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 1(punto 5.2)
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 3 (punto 5.2)
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 14

04A05620

DECRETO 18 maggio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 10 maggio 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane, laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio, Agenzia delle dogane, laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, nella persona del responsabile dott. Tonino Zelinotti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Valutazione organolettica oli d'oliva vergini	Reg. CE 796/2002 (G.U. L128 del 15.5.2002)
Acidità	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. 2
Analisi spettrofotometrica	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. 9
Determinazione degli isomeri trans	Reg. CEE 1429/92 26/06/92 G.U. CEE L150 02/06/92 Punto 6
Determinazione della composizione degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. 10A e 10 B
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. 3

04A05621

DECRETO 18 maggio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Analisi agrobiochimiche Kemia Snc di G. Grassini e C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/1992, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 28 aprile 2004 dal laboratorio Analisi agrobiochimiche Kemia Snc di G. Grassini e C., ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Analisi agrobiochimiche Kemia Snc di G. Grassini e C., ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C, nella persona della responsabile Graziana Grassini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità	Reg. CEE n° 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991-All. II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n° 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991-All. IX
Numero di perossidi	Reg. CEE n° 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991-All. III

04A05622

DECRETO 18 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. Torino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche

— GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001, con il quale il Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 maggio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. Torino», ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi (composizione)	ISO 5508:1990, EN ISO 5509:2000
Acidità	91/2568/CEE All. II GU CEE L248 05/09/91
Analisi spettrofotometrica	91/2568/CEE All. IX GU CEE L248 05/09/91
Numero di perossidi	91/2568/CEE All. III GU CEE L248 05/09/91
Rancidità negativo-positivo	Met. Uff. Italiani oli e grassi pag. 80 MAF 1964

04A05623

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2004.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Giove», in Potenza, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di ispezione straordinaria del 13 marzo 2001 nei confronti della società cooperatia «Giove» con sede in Potenza;

Vista la sentenza n. 873/2003 del tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, passata in giudicato, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla cooperativa «Giove» nei confronti dei soci Vitiello Vincenzo e Coviello Leonardo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Giove» con sede in Potenza, codice fiscale n. 00125420760, costituita in data 31 dicembre 1972, a rogito notaio dott. Giuliani Pierluigi.

Art. 2.

Il dott. Dante Tirico nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963 ed ivi residente in via s.s. 167 Pal. Ferrara s.n.c., codice fiscale TRC DNT 63M12 H307V, è nominato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Empoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Empoli, il giorno 30 aprile 2004, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Agenzia delle entrate, ufficio di Empoli, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dal Garante del contribuente presso questa direzione regionale.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 maggio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A05698

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata di Novi Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 10 maggio 2004, prot. n. 7122/04, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Novi Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto all'alimentatore del server della citata sezione staccata;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il parere dell'ufficio del Garante del contribuente richiesto con nota della scrivente datata 19 maggio 2004, prot. n. 6181/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 28 e 29 aprile 2004;

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata di Novi Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 maggio 2004

Il direttore: MAGGIO

04A05712

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 12 maggio 2004.

Pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e non programmata dell'impianto di climatizzazione del palazzo di Giustizia di Bari, piazza E. De Nicola per la durata di tre anni. (Deliberazione n. 83).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione del settore in data 20 aprile 2004.

Considerato in fatto.

È pervenuta per conoscenza a questa Autorità l'istanza di rettifica del bando di gara inviata all'amministrazione comunale di Bari dalla Guastamacchia S.p.a. con nota prot. 042/gst-gpp del 27 febbraio 2004.

La ditta ha posto in evidenza due ordini di rilievi che possono essere riassunti come segue:

1) Erronea individuazione della prevista categoria OS28 in luogo della categoria OG11 per le seguenti considerazioni. L'impianto di climatizzazione a servizio del palazzo di Giustizia di Bari sito in piazza E. De Nicola, oggetto della gara di appalto di che trattasi, consterebbe di un insieme di impianti ad elevato contenuto tecnologico richiedente una pluralità di specifiche lavorazioni.

La categoria OS28, a detta dell'impresa, «individua solo ed esclusivamente una parte del processo realizzativo, ovvero l'esecuzione di una singola specifica lavorazione»; nel caso in specie, essendo richiesta una pluralità di specifiche lavorazioni e capacità, la categoria da richiedere alle imprese partecipanti sarebbe, invece, la OG11.

L'esponente evidenzia che la necessità di pluralità di specifiche capacità e competenze in capo all'impresa, e, quindi, del possesso della qualificazione in categoria OG11, risulterebbe anche evidente dalla stessa condizione posta nel bando di gara, a tenore della quale: «per l'esecuzione degli impianti dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità o collaudo così come

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prescritto dall'art. 1, comma 1 lettere *a)* e *c)* della legge n. 46/1990»; ciò sottenderebbe che il comune di Bari intenda richiedere all'impresa esecutrice un pluralità di specifiche lavorazioni e capacità: impianti di produzione, trasporto e distribuzione, nonché utilizzazione dell'energia elettrica (lettera *a*); impianti di riscaldamento e climatizzazione (lettera *c*).

2) Per altro verso, volendo riconoscere conforme al dettato normativo l'individuazione della categoria OS28, ad avviso della Guastamacchia S.p.a. «il bando non prevede espressamente la possibilità di far partecipare alla gara anche imprese in possesso di adeguata qualificazione nella categoria OG11 ritenuta ovviamente assorbente di una o più categorie speciali (OS3 - OS5 - OS28 - OS30) secondo consolidato orientamento dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (Det. 48/2000, Det. 7/2001, Det. 19/2001, Det. 8/2002, Det. 31/2002 e comunicato n. 12 del 6 luglio 2001 Prot. 38379/01 ed infine previsioni nel «Bando tipo» pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002); così come analogamente sancito da costante giurisprudenza amministrativa (C. di S. Sez. V n. 6765 del 30 ottobre 2003, C. di S. Sez. V n. 2857 del 25 maggio 2003 e TAR Lazio Sez. II n. 10133 del 17 novembre 2003).».

In merito a quanto sopra il servizio ispettivo ha richiesto alla stazione appaltante i chiarimenti e le valutazioni di competenza nonché copia di eventuali provvedimenti adottati in relazione all'istanza della ditta.

Con nota prot. n. 59391 del 15 marzo 2004, anticipata via fax, il comune di Bari ha evidenziato quanto segue.

La scelta della categoria OS28, in luogo della OG11, è stata frutto di una scelta imputabile al responsabile del procedimento, che ha ritenuto di dover indicare la categoria OS28, trattandosi di opere specialistiche, in luogo della categoria OG11, volutamente esclusa. L'Amministrazione, infatti, riferisce di aver seguito l'avviso espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003, secondo cui il possesso dell'iscrizione alla categoria OG11 non abilita all'esecuzione dei lavori della categoria OS28.

Ritenuto in diritto

Le modalità operative seguite dalla stazione appaltante nel caso di specie disattendono, evidentemente, gli indirizzi espressi dall'Autorità in materia, anche lì dove quest'ultima ha suggerito, al fine di ovviare a potenziali contenziosi, di far leva sul bando di gara che, come è noto, costituendo la lex specialis della gara, ove preveda il possesso della categoria OG11 e quale categoria equipollente la OS28, ovvierebbe al problema di eventuali controversie fondate sulla diversa interpretazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Questa autorità, infatti, con determinazione n. 48/2000 ha affermato che «le parti di cui si compone l'intervento che riguardano gli impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o più delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 *(... omississ ...)* la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30».

Successivamente con la determinazione n. 7/2001 questa Autorità ha ulteriormente precisato come: «ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione 48/2000, possano valere, altresì, direttamente, i certficati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 alle seguenti condizioni:

ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti direttamente, nonché congiuntamente, secondo la previsione normativa vigente all'epoca, e relativi il primo al sottosistema degli «impianti termofluidici» ed il secondo al sottosistema degli «impianti elettrici» in senso lato;

nel loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione con presenza significativa e, quindi, in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire.

Da ultimo, con determinazione n. 8 del 2002 questa Autorità, intervenendo ancora un volta sul rapporto intercorrente tra la categoria OG11 e le categorie speciali OS3, OS5, OS28, OS30, ha precisato che «presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti».

Il Consiglio di Stato con sentenza del 26 maggio 2003, n. 2857, ha aderito alla tesi prospettata dall'Autorità, circa il criterio dell'assorbimento della categoria OG11 rispetto alle categorie specialistiche OS28 e OS30, nell'ipotesi che la disciplina della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.

Anche successivamente, con sentenza del 30 ottobre 2003, n. 6765, ha confermato l'orientamento assunto in precedenza secondo cui «al quesito se, nell'appalto di lavori pubblici, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorba quella per la categoria di opere speciali OS30 va data soluzione affermativa, qua-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

lora la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario. È da ritenersi, pertanto, legittimo il conforme orientamento assunto al riguardo dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con le determinazioni n. 48 del 2000, n. 7 del 2001 e n. 8 del 2002».

Per contro, con sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003 (richiamata dal comune di Bari) il Consiglio di Stato ha espresso diverso orientamento ritenendo che «non è fondata l'interpretazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, in via eccezionale, deroga al divieto di assorbimento delle qualificazioni per opere speciali da parte delle qualificazioni per opere generali e ammette la validità della partecipazione alle gare da parte di imprese che siano prive delle qualficazioni per OS28 e OS30, esplicitamente richiesta dal bando, in quanto la conseguita qualificazione per OG11 dovrebbe intendersi sostanzialmente equivalente. Ciò in quanto la OG11 non dà alcuna garanzia di particolare capacità tecnica su tutta l'area afferente alle opere specializzate che vi si intendono ricomprese».

Tale opposto orientamento non sembra, però, decisivo anche perché condizionato dalla particolare situazione esaminata; tale decisione, infatti, preso atto che l'Autorità con la determinazione n. 7/2001 ha riconosciuto che l'effettuazione di opere rientranti in solo tre delle categorie speciali indicate nella declaratoria della categoria OG11 è sufficiente per ottenere la qualificazione in quest'ultima categoria, ha osservato che in base a tale sistema la qualificazione OG11 non poteva dare certezza della effettiva capacità di realizzare tutte le opere speciali previste nella declaratoria ed in particolare quelle di cui all'OS28 e OS30.

Tale orientamento giurisprudenziale si risolve, infatti, in una critica al sistema della legge quadro e del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che, così come interpretate, consentono di conseguire la qualificazione OG11 sulla base di una (almeno parziale) semplice presunzione di idoneità ad eseguire tutte le categorie di opere elencate nella relativa declaratoria; critica che può avere un fondamento logico, ma che appare ammissibile in sede di eventuale giudizio costituzionale sulla razionalità della disposizione, piuttosto che in sede di giudizio amministrativo.

Di recente, infine, una pronuncia del TAR Calabria, sentenza 2 marzo 2004, n. 515, ha espressamente stabilito che «anche alla luce delle specifiche e ragionevoli determinazioni adottate dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (n. 48/2000 e 8/2002), va autorizzata l'ammissione alle gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici di imprese concorrenti in possesso della qualificazione nella categoria OG11, da considerarsi equivalente alla quallcazione nelle categorie OS3, OS5, OS28 ed OS30».

Le indicazioni esposte, alla luce delle precisazioni della giurisprudenza del giudice amministrativo, costituiscono i presupposti di un procedimento di riesame, inteso a valutare la possibilità di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di annullamento o modifica delle determinazioni che sono state oggetto delle indicazioni suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi assunti. Rivalutazione che non potrà, ovviamente, non tenere conto, per la scelta da adottare, accanto a quanto sopra rilevato degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.

Dalle conclusioni di questa attività di riesame il responsabile del procedimento vorrà dare comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine indicato di seguito.

Inoltre, sempre in conformità alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa si dispone l'invio agli organi di governo e a quelli di controllo interno dell'amministrazione interessata dalla presente per l'esercizio dei rispettivi poteri.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio:

ritiene, alla luce della considerazioni di cui sopra, di evidenziare a codesta stazione appaltante la possibilità di partecipazione delle imprese qualificate nella categoria OG11 ad appalti di opere riconducibili alle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30;

ritiene, nel caso specifico, non condivisibile l'esclusione dalla partecipazione alla gara di imprese in possesso della categoria OG11 per classifica adeguata;

manda al responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza ai fini del procedimento di riesame e alla stregua delle indicazioni di cui in motivazione, valutazione da comunicare entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente;

manda agli organi di governo dell'amministrazione, nella specie il Sindaco, nonché agli organi di controllo interno ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza.

Roma, 12 maggio 2004

Il presidente: GARRI

04A05771

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 19 maggio 2004.

Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Dodicesimo stralcio operativo - Collegamenti ed interconnessioni dei bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale. (Ordinanza n. 395).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362 del 1° agosto 2003, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che l'undicesimo stralcio operativo del programma commissariale, approvato con ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, ha previsto nell'ambito della linea di intervento I «Collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale» la realizzazione di uno studio di fattibilità, individuando l'E.A.F. quale ente attuatore, relativo all'interconnessione tra i bacini nord-sud Sardegna da sviluppare sia in un'ottica emergenziale quale strumento strategico per fronteggiare esigenze di soccorso emergenziale sia per ottimizzare su scala regionale la gestione delle risorse idriche;

Atteso che con ordinanza n. 392 del 16 marzo 2004, in attuazione della predetta ordinanza n. 337/04 è stata affidata all'E.A.F. la realizzazione dello studio di fattibilità «Interconnessione bacini idrici Nord-Sud Sardegna»;

Atteso che, con nota prot. n. 6910 del 18 maggio 2004, ha trasmesso una ipotesi preliminare della configurazione della rete di interconnessioni tra i principali sistemi idrici regionali, ricomprendente gli interventi da inserire in una progranmiazione intesa al raggiungimento di obiettivi di completa interconnessione dei sistemi idrici;

Ritenuto di dover inserire i suddetti interventi in uno specifico atto programmazione commissariale, che costituisca punto di riferimento sia per la canalizzazione dei finanziamenti commissariali disponibili allo stato attuale e di quelli che si renderanno disponibili entro il corrente anno 2004, sia per tutti i soggetti istituzionali deputati al finanziamento delle categorie di opere previste dalla presente ordinanza;

Atteso che l'attuazione del predetto programma verrà disposta con successive ordinanze, in relazione alla progressiva disponibilità di fondi a disposizione del Commissario governativo e secondo l'ordine di priorità che verrà assegnato ai singoli interventi programmati;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del dodicesimo stralcio del Programma commissariale di opere

1. È approvato il dodicesimo stralcio operativo del Programma commissariale - Collegamenti ed interconnessioni dei bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale ricomprendente i seguenti interventi illustrati in dettaglio nelle schede allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale:

	INTERVENTO	Costo previsto dell'intervento *Milioni di Euro*
1.	Coghinas – Liscia	**4,72**
1.1.	Sollevamento e Vasca di carico Ponte Liscia	2,52
1.2.	Interconnessione Pagghiolu–Utenze area Tempio	2,20
2.	**Coghinas – Cuga**	**94,47**
2.1.	Ristrutturazione Linea Coghinas I	8,82
2.2.	Collegamento alla rete irrigua della Nurra alimentata dal serbatoio sul Cuga	11,39
2.3.	Raddoppio Linea Coghinas II – Casteldoria – Truncu Reale	63,26
2.4	Completamento Raddoppio Linea Coghinas I – Truncu Reale - Tottubella	11,00
3.	**Coghinas – Tirso (Taloro)**	**197,35**
3.1	1° lotto funzionale: Palazzo Tribides – Tirso	69,09
3.2.	2° lotto funzionale: Ponte della legna – Palazzo Tribides	42,26
3.3.	3° lotto funzionale: Muzzone – Ponte della legna	47,56
3.4.	4° lotto funzionale : Tirso - Coghinas	38,44
4.	**Posada Cedrino**	**32,64**
5.	**Cedrino – Tirso (Taloro)**	**149,93**
5.1.	1° lotto funzionale: Grumene – Cucchinadorza	84,15
5.2.	2° lotto funzionale: Cedrino - Grumene	60,95
5.3.	3° lotto funzionale: Sollevamento Cucchinadorza	4,82
6.	**Tirso – Flumendosa**	**31,23**
6.1.	**Potenziamento interconnessione**	***14,68***
6.1.a	Riassetto funzionale canale adduttore sinistra Tirso	10.42
6.1.b	Traversa rio Mogoro e gronda	3,27
6.1.c	Interventi minori sulle derivazioni irrigue	1,00
6.2.	**Sviluppo funzionale interconnessione**	***16,55***
6.2.a	Risanamento argini Simbirizzi	5,04
6.2.b	Adeguamento collegamento Ripartitore S/E – Acq.tto Mulargia-Cagliari	4,49
6.2.c	Estendimento aree dominabili da Simbirizzi Centrale di sollevamento Cuccuru Biancu	2,91
6.2.d	Estendimento aree dominabili da Simbirizzi Interconnessione distretti DxFlumineddu-Serramanna	4,11

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.	**Leni - Flumendosa**	**6,55**
8.	**Flumendosa – Alto Cixerri - Sulcis**	**41,07**
8.1.	**1° lotto – Collegamento Basso Cixerri – Punta Gennarta**	***27,71***
8.1.a	Gennai s Abis - Medau Locci	24,32
8.1.b	Medau Locci – Punta Gennarta	3,39
8.2.	**2° lotto – Cixerri - Sulcis**	**13,36**
8.2.a	Medau Locci - Flumentepido	10,82
8.2.b	Flumentepido – Monti Pranu	2,54
	TOTALE	**557,96**

2. L'attuazione dei singoli interventi previsti dal predetto programma verrà disposta con successive ordinanze commissariali in base all'ordine di priorità che verrà ai medesimi assegnato e nei limiti dei fondi a disposizione del Commissario governativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 maggio 2004

Il Commissario governativo
presidente della regione
MASALA

ALLEGATO

PROGRAMMA DI OPERE COMMISSARIALI
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

DODICESIMO STRALCIO OPERATIVO

Collegamenti ed interconnessioni dei bacini idrografici
di primaria importanza strategica ed emergenziale

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Il presente programma individua le opere necessarie a rendere operativa la completa interconnessione di tutti i sistemi idrici della Sardegna, sia in un'ottica di gestione ordinaria delle risorse idriche, sia in relazione ad eventuali necessità di reciproco soccorso di carattere emergenziale tra i sistemi stessi.

In esso è pertanto contenuta una ipotesi preliminare della configurazione della rete di interconnessioni tra i principali sistemi idrici regionali, che potrà essere modificata ed integrata a seguito delle risultanze degli approfondimenti ambientali, economici e tecnici che verranno sviluppati preliminarmente all'avvio delle successive fasi attuative.

In Sardegna il regime pluviometrico, tipicamente mediterraneo, è caratterizzato da una forte stagionalizzazione delle precipitazioni e da una elevata variabilità interannuale dei totali annui. Tali caratteristiche si ritrovano esaltate nel regime dei deflussi.

Tali caratteristiche influenzano in modo determinante, come noto, l'entità dei volumi erogabili dai serbatoi artificiali per la necessità di trasferire nel tempo le risorse anche per periodi di regolazione superiori a 5 anni.

Negli ultimi venti anni, inoltre, sono state registrate su scala regionale sensibili riduzioni delle altezze di pioggia e di deflusso medio annuo. Tale fenomeno ha comportato la necessità di operare una sostanziale revisione delle regole operative di gestione dei serbatoi esistenti, con una drastica riduzione dei volumi erogabili in relazione alle attuali caratteristiche dei deflussi ed alla configurazione infrastrutturale dei principali sistemi idrici.

Tutti questi elementi evidenziano la necessità che anche in Sardegna, analogamente ad altre regioni con simili caratteristiche idrologiche, la risorsa acqua deve essere gestita in funzione dei possibili eventi siccitosi tutti gli anni.

Negli anni di scarsa piovosità la gestione consiste in un'ampia varietà di azioni anti crisi.

Negli anni di buoni deflussi la gestione della siccità deve consistere ugualmente in un'ampia varietà di azioni per preparare il sistema a mitigare gli effetti delle future siccità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si riporta di seguito un quadro che illustra le più comuni azioni di gestione della siccità adottate in sistemi caratterizzati da fenomeni siccitosi, suddivise in azioni da adottare negli anni «ordinari», in cui lo stato del sistema non evidenzia situazioni di crisi, e anni «secchi» in cui le caratteristiche idrologiche determinano forti pressioni sul livello delle scorte idriche.

Tipo di azione	*Anni ordinari*	*Anni secchi*
Gestione della domanda		
Uso efficiente dell'acqua	Specifiche per gli impianti idraulici Controllo delle perdite Incentivare e premiare gli usi conservativi	Campagna sui media per ridurre i consumi
Regolamentazioni	Incentivare la creazione di surplus da trasferire agli anni secchi	Razionamento e restrizioni negli usi
Trasferimenti e scambi	**Acquisire surplus – trasferimenti permanenti – scambi di surplus per gli anni secchi**	**Mercato dei trasferimenti occasionali – uso delle opzioni per gli anni secchi e scambi**
Politica dei prezzi	Incremento dei prezzi nel lungo termine	Politica dei prezzi a supporto dei razionamenti
Gestione delle risorse		
Uso congiunto di risorse superficiali e sotterranee	Conservare le risorse derivanti dai surplus	Uso delle acque sotterranee e accordi di scambio
Opzioni operative	**Riduzione flessibile dei costi ed utilizzo dei surplus**	**Risposta flessibile alle opportunità del mercato**
Azioni strutturali	**Costruire strutture che consentano di conservare e trasportare la risorsa – Riuso delle acque**	**Accelerare la costruzione e riuso delle acque**

Il ricorso a tali strumenti operativi è, del resto, indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 1996, «Disposizioni in materia di risorse idriche». In particolare il punto 6.4, Interventi di mitigazione delle deficienze idriche, prevede la seguente tipologia di interventi «................. Una prima distinzione può essere fatta fra interventi strutturali (realizzazione di opere e impianti) e interventi non strutturali (modifiche delle norme di esercizio, provvedimenti normativi o tariffari etc.).

Una ulteriore distinzione può essere fatta tra:

1) misure di prevenzione da adottare se le cause di vulnerabilità sono da ascrivere anche a erronee previsioni su domanda e disponibilità in fase di progettazione, o a sottodimensionamento di alcuni componenti, o a difetti di costruzione o a cattiva manutenzione o a errata gestione; si tratta di interventi:

prevalentemente strutturali, capaci di ridurre la vulnerabilità dei sistemi idrici (pluralità delle fonti di alimentazione, interconnessione, regolazione pluriennale);

prevalentemente non strutturali, idonei a prevenire le conseguenze dei deficit idrici (assicurazioni, scelta di colture non idroesigenti etc.);

2) misure di emergenza, atte a mitigare gli effetti di una crisi già in atto; si tratta di interventi che riguardano prevalentemente l'esercizio di sistemi idrici e possono essere distinti in tre categorie principali:

riduzione della domanda, intesa sia come azioni intraprese per ottenere la riduzione volontaria dei consumi da parte degli utenti (campagne pubblicitarie, uso dello strumento tariffario per il risparmio idrico etc.), sia come azioni di razionamento delle erogazioni da parte dell'ente gestore;

incremento delle disponibilità idriche, per assicurare, almeno in parte, il soddisfacimento delle domande con approvvigionamenti integrativi o con il ricorso a forme alterative normalmente non utilizzate;

riduzione delle deficienze idriche più gravi mediante opportune regole di esercizio per la ripartizione delle risorse nel tempo e tra le varie utenze, preventivamente pianificate.

Con una gestione cauta delle risorse le siccità non dovranno più incidere in modo rilevante nel livello economico e negli indici di crescita della Sardegna.

Lo scopo del presente programma, finalizzato al completamento delle interconnessioni, è quello di definire lo specifico aspetto del problema che riguarda la realizzazione di opere che consentano di ampliare lo spettro delle scelte operative nella fase di gestione delle siccità.

In particolare, si è cercato di definire una nuova configurazione di collegamenti idraulici che consentano di incrementare, al massimo livello possibile, il grado di interconnessione dei principali sistemi idrici dell'isola prevedendo un alto grado di reversibilità delle adduzioni previste.

L'interconnessione viene realizzata sia collegando direttamente i nodi risorsa (serbatoi artificiali), sia, indirettamente, rendendo le utenze di vaste aree territoriali alimentabili da più sistemi idrici.

Si fissano, preliminarmente, i criteri di base del presente programma:

a) viene presa in considerazione quale configurazione infrastrutturale di base quella attuale con le opere in esercizio e con quelle in corso di ultimazione;

b) si trascurano, per il momento, le opere programmate il cui termine di completamento non è oggi stimabile;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) non vengono analizzate, a maggior ragione, ipotesi di nuove infrastrutture destinate ad incrementare le risorse disponibili. Tale analisi complessiva sarà sviluppata nell'ambito del Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche - Sardegna - in corso di esecuzione che dovrà definire quelle opere che maggiormente incidono sull'erogabilità media annua del sistema e, quindi, sulla sua affidabilità.

I vantaggi che si intendono conseguire con la realizzazione di una rete di interconnessioni possono così sintetizzarsi:

a) diminuire la vulnerabilità dell'approvvigionamento idrico, soprattutto di quello civile, creando un sistema di ridondanza delle fonti di alimentazione delle diverse utenze, così da affrontare con diverse alternative possibili le eventuali emergenze derivanti da fallanze infrastrutturali o da persistenza di periodi siccitosi con diversi gradi di severità nelle aree territoriali dell'isola;

b) utilizzare meglio, a favore delle altre aree idrografiche, il surplus di risorse idriche naturali, rispetto al massimo livello dei fabbisogni idrici prevedibili a livello locale, dell'area idrografica orientale, con particolare riferimento ai bacini idrografici del Posada e del Cedrino;

c) incrementare il coefficiente di utilizzazione globale delle opere di accumulo esistenti, consentendo il trasferimento, in condizioni di sfioro, di una pur limitata quota delle risorse defluenti in alcuni serbatoi verso altri a minor grado di riempimento.

A fronte dei vantaggi conseguibili sopra indicati è, tuttavia, opportuno sottolineare alcuni aspetti problematici che non possono essere trascurati e che dovranno essere oggetto di approfondimento per la definizione dell'ordine di priorità degli interventi ai fini della loro attuazione:

a) tale programma è caratterizzato da alti costi complessivi di investimento per la realizzazione delle opere. Tali costi devono essere messi in rapporto con l'elevata riduzione del grado di vulnerabilità complessiva del sistema, ma anche, con un modesto incremento dell'affidabilità del sistema in termini di erogazione media annua globale;

b) le infrastrutture previste sono caratterizzate da elevati costi di esercizio, soprattutto in relazione agli importanti oneri energetici per i sollevamenti. Tali costi si incrementano con l'aumentare della distanza dei trasferimenti in relazione ai diversi rilanci previsti lungo la linea del collegamento. L'attuale sistema istituzionale-organizzativo che presiede all'esercizio dei diversi schemi idrici non appare in grado di assorbire tali costi. Ciò appare evidente considerando le difficoltà operative che si registrano oggi pur in condizioni di costi unitari medi delle risorse movimentate decisamente più contenuti;

c) la corretta attivazione dei trasferimenti richiede una visione unitaria della gestione del sistema idrico regionale oggi caratterizzato da un frazionamento territoriale determinato dall'originale autonomia degli schemi idrici. La visione unitaria risulta indispensabile sia per ottimizzare i flussi tra i diversi sistemi, sulla base di valutazioni dei diversi costi delle risorse che tengano conto dei benefici globali a livello regionale e non solo a livello locale.

2. SCHEDE INTERVENTI.

SCHEDA N° 1

1. Interconnessione Coghinas-Liscia ***Il costo dell'intervento è stimato in 4,72 milioni di euro***

1.1 Sollevamento e vasca di carico Ponte Liscia

L'intervento consente di alimentare lo schema acquedottistico Liscia con risorse dell'invaso del Coghinas utilizzando condotte dei due schemi acquedottistici e alla condotta di recente realizzazione che collega l'impianto di potabilizzazione dello schema acquedottistico n° 2 Liscia (Agnata) allo schema Casteldoria. Tale condotta è stata realizzata come collegamento di emergenza tra i due schemi e permette l'integrazione delle portate del Ramo Casteldoria destinate a Palau La Maddalena e centri limitrofi con risorse dello schema Liscia.

Le opere necessarie per realizzare l'interconnessione si limitano ad un impianto di sollevamento ed un avasca dio carico oltre i necessari collegamenti idraulici alle reti esistenti.

Con le opere da realizzare e gli impianti esistenti lungo la dorsale principale del ramo Casteldoria, dall'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore e al partitore in prossimità della località Ponte Liscia, sarà quindi possibile trasferire, nei periodi di basse richieste delle utenze allacciate all'acquedotto Casteldoria, verso le utenze potabili allacciate all'invaso del Liscia una portata continua di circa 500 – 600 l/s.

L'interconnessione tra gli schemi acquedottistici del Nord Est può essere poi completata mediante la realizzazione dell'interconnessione emergenziale tra lo schema n° 2-Liscia e lo schema n° 8-Siniscola alimentato dall'invaso sul Posada; il collegamento tra gli schemi (tra la condotta che alimenta Porto Taverna della rete "Liscia" e la condotta che alimenta Monte Perdosu della rete "Siniscola") è peraltro già esistente, ma necessita di un potenziamento.

Il costo dell'intervento è stimato in 2,52 milioni di euro.

1.2 Interconnessione Pagghiolu - Utenze area di Tempio

L'intervento prevede la realizzazione della linea di collegamento tra la Diga sul Pagghiolu a Monti de Deu, recentemente ultimata e le diverse utenze dell'area di Tempio Pausania.

La linea di collegamento ha origine dallo sbarramento sul Rio Pagghiolu e termine nell'agglomerato industriale ove si connette alle diverse reti acquedottistiche esistenti.

Il costo dell'intervento è stimato in 2,20 milioni di euro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCHEDA N° 2

2. Interconnessione Coghinas-Cuga

Il costo dell'intervento è stimato in 94,47 milioni di euro

L'intervento prevede una serie di interventi su opere esistenti per ripristinarne la completa potenzialità di trasporto e la realizzazione di nuove opere con l'obiettivo di realizzare il collegamento tra il sistema Coghinas ed il sistema Temo-Cuga.

2.1 Ristrutturazione Linea Coghinas I

Manutenzione straordinaria sull'adduttore principale denominato Coghinas I che ha origine dall'Invaso di Casteldoria e con uno sviluppo di circa 42 km termina nella zona industriale di Porto Torres. Sull'adduttore la cui capacità di trasporto è attualmente limitata dagli originari 2 m³/s a meno di 1 m³/s si prevede di operare completando gli interventi di consolidamento degli imbocchi delle gallerie, intervenendo per la stabilizzazione dei tratti in frana -eventualmente anche con modifiche locali al tracciato, adeguando gli impianti elettrici dell'impianto di sollevamento di S.Maria Coghinas che alimenta l'acquedotto, effettuando interventi di manutenzione straordinaria alle principali opere d'arte lungo linea ed effettuando interventi di ripristino della tenuta dei giunti della condotta laddove compromessa.

Il costo dell'intervento è stimato in 8,82 milioni di euro

2.2 Collegamento alla rete irrigua della Nurra alimentata dal Serbatoio sul Cuga

Linea di collegamento tra il terminale Coghinas I e la vasca di compenso Campanedda della rete irrigua della Nurra alimentata dall'invaso sul Cuga; le opere proposte, realizzabili successivamente alla completata ristrutturazione dell'adduttore Coghinas I, consistono in: una vasca di compenso di circa 28.000 a Porto Torres (utilizzabile anche quale vasca di equalizzazione per la utilizzazione dei reflui della zona industriale opportunamente depurati, un impianto di sollevamento, condotta con sviluppo di circa 10 km oltre ai necessari collegamenti idraulici alle opere esistenti.

Il costo dell'intervento è stimato in 11,39 milioni di euro

2.3 Raddoppio Linea Coghinas II – Casteldoria – Truncu Reale

Si prevede la realizzazione di una nuova condotta con una capacità di trasporto di 3 circa m³/s, su un tracciato parallelo alla condotta esistente con origine all'impianto di sollevamento di S.Maria Coghinas e fine all'impianto di Truncu Reale; lo sviluppo complessivo della condotta è di 41.8 km; le opere sono completate con l'adeguamento dell'impianto di sollevamento di Casteldoria e della relativa vasca di disconnessione al termine di una breve premente e dai collegamenti idraulici alle opere esistenti

Il costo dell'intervento è stimato in 63,26 milioni di euro.

2.4 Completamento Raddoppio Linea Coghinas I – Truncu Reale - Tottubella

Si prevede la realizzazione di una nuova condotta con una capacità di trasporto di circa 800 l/s, su un tracciato parallelo alla condotta esistente con origine all'impianto di Truncu Reale e fine alla vasca di compenso di Tottubella della rete irrigua della Nurra; lo sviluppo complessivo della condotta è di 14.2 km; le opere sono completate con il collegamento alle opere esistenti.

Il costo dell'intervento è stimato in 11,00 milioni di euro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCHEDA N° 3

3. Coghinas – Tirso (Taloro) ***Il costo dell'intervento è stimato in 197,35 milioni di euro***

L'interconnessione tra i due sistemi avviene attraverso una linea di collegamento dello sviluppo complessivo di 46.9 km dei quali 15.2 in galleria. Le opere proposte sono dimensionate per il trasferimento di una portata di 2 m³/s dall'invaso del Coghinas fino alla traversa sul Rio Mannu di Ozieri a Ponte della Legna e di 3 m³/s da questo nodo fino alla restituzione nel Fiume Tirso poco distante dall'abitato di Anela.
Il dislivello tra il lago Coghinas e la galleria per essere superato richiede una potenza dei due impianti di sollevamento previsti (Muzzone e Ponte della legna) di complessivi 10.4 MW. La restituzione delle portate nel Fiume Tirso ad Anela, a quota 250 m s.l.m. consente il recupero di una frazione dell'energia consumata per il sollevamento con il previsto impianto di recupero energetico che sfrutta il salto residuo con una potenza massima di 3.4 MW.
Lungo la linea di trasferimento sono captate le effluenze di due corsi d'acqua, il Mannu di Ozieri a Ponte della Legna (bacino idrografico da 335 kmq) e Buttule a Palazzo Tribides (bacino idrografico da 125 kmq), entrambi tributari dell'invaso del Coghinas a Muzzone, mediante la realizzazione di due modeste traverse in calcestruzzo che consentano la derivazione delle portate di trasferimento.
La linea di collegamento può essere prolungata fino ad congiungersi con l'interconnessione Cedrino-Taloro al fine di consentire il trasferimento delle risorse del Taloro e/o del Cedrino verso il bacino del Coghinas. In tal caso è necessario realizzare un by-pass dell'impianto di recupero energetico di Anela, una condotta di 27 km di sviluppo e un impianto di sollevamento presso l'invaso sul Taloro a Cucchinadorza (per il trasferimento delle risorse del Cedrino al Coghinas non sono necessari ulteriori sollevamenti oltre a quelli occorrenti per il trasferimento verso il Taloro).
L'intervento può essere suddiviso in 4 lotti funzionali.

3.1 1° lotto funzionale: Collegamento Buttule a Palazzo Tribides – Tirso

Le opere del 1° lotto funzionale consistono in:
- Opera di derivazione e di presa ad acqua fluente sul Rio Buttule a Palazzo Tribides realizzare mediante traversa in calcestruzzo con altezza non superiore a 10 m e capacità d'invaso inferiore ai 100.000 m
- Linea di diversione a gravità verso il bacino del Fiume Tirso costituita da una prima tratta in galleria dello sviluppo di 10.2 km e da una seconda tratta in condotta dello sviluppo di circa 2900 m;
- Impianto di recupero energetico di Anela che sfrutta il salto residuo con una potenza massima di circa 3.4 MW.

Il costo dell'intervento è stimato in 69,09 milioni di euro

3.2 2° lotto funzionale: Collegamento Mannu di Ozieri a Ponte della Legna -Buttule a Palazzo Tribides

Le opere del 2° lotto funzionale consistono in:
- Opera di derivazione e di presa ad acqua fluente sul Rio Mannu di Ozieri a Ponte della Legna da realizzare mediante traversa in calcestruzzo con altezza inferiore a 10 m e capacità d'invaso non superiore a 100.000 m³;
- Impianto di sollevamento con relativa disconnessione a pelo libero della potenza di circa 7 MW;
- Linea di collegamento alla traversa sul Rio Buttule costituita da una prima tratta di condotta con sviluppo 3300 m ed un secondo tratto in galleria dello sviluppo di 5 km.

Il costo dell'intervento è stimato in 42,26 milioni di euro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.3 3° lotto funzionale: Collegamento Coghinas a Muzzone - Mannu di Ozieri a Ponte della Legna

Le opere del 2° lotto funzionale consistono in:

- Opera di presa dall'invaso sul Coghinas a Muzzone;
- Impianto di sollevamento di Muzzone della potenza di 3.4 MW.
- Condotta premente e una disconnessione idraulica a Monte Ulia;
- Linea di collegamento con la traversa sul Mannu di Ozieri costituita da una condotta di 25.8 km di sviluppo – lungo questa tratta è prevista la realizzazione del collegamento con la rete irrigua alimentata dal Mannu di Pattada.

Il costo dell'intervento è stimato in 47,56 milioni di euro

3.4 4° lotto funzionale: Collegamento terminale di Anela – Partitore Punta Masteddinu

Il lotto in questione interconnette la linea di trasferimento Coghinas-Tirso con la linea di trasferimento Cedrino-Taloro; è costituita da una condotta con uno sviluppo di 27 Km che ha inizio dal by-pass dell'impianto di recupero energetico di Anela, posto sul terminale della linea Coghinas-Tirso, e punto terminale al partitore di Punta Masteddinu in agro di Sarule posto poco oltre lo sbocco della galleria di valico di Orani collegamento tra il bacino del Cedrino e quello del Tirso.

Il costo dell'intervento è stimato in 38,44 milioni di euro.

SCHEDA N° 4

4. Interconnessione Posada – Cedrino ***Il costo dell'intervento è stimato in 32,64 milioni di euro***

L'interconnessione Posada – Cedrino avviene attraverso una linea di collegamento dello sviluppo complessivo di circa 67 km dei quali circa 36 km di condotte di nuova realizzazione; lungo la linea è inserita una centrale di sollevamento che assicura il flusso bidirezionale. Le opere proposte sono dimensionate per il trasferimento in entrambe le direzioni di una portata di 1,2 m^3/s.

L'interconnessione tra i due invasi permette di trasferire gli sfiori invernali del Cedrino all'invaso del Posada, mentre nella stagione estiva, utilizzata con flusso idrico invertito, trasferisce una quota della portata proveniente dal Posada a completamento dell'irrigazione del territorio alimentato in misura parziale dall'invaso del Cedrino; la quota rimanente verrà indirizzata verso l'invaso del Cedrino per poi essere trasferita al bacino del Tirso.

Lo schema prevede l'utilizzazione della condotta di derivazione dal Posada verso Capo Comino, dell'adduttrice principale dal Cedrino al distretto irriguo di sinistra Cedrino di cui si prevede il raddoppio di alcune trattedi lunghezza complessiva pari a 8,4 km, e delle seguenti opere:

- Condotta di By pass della vasca di carico e della sella di Capo Comino con sviluppo di a 4,3 km che permette di diminuire la prevalenza del sollevamento Monte Icu nel verso dal Cedrino al Posada durante il funzionamento invernale;
- Condotta di interconnessione con inizio nel Terminale della rete irrigua Posada ed arrivo alla centrale di sollevamento di Monte Icu lunghezza pari a 5,5 km;
- Sollevamento Monte Icu Potenza 1.1 MW con relativa condotta di oscillazione;
- Linea di collegamento all'invaso del Cedrino costituita dalla condotta con inizio al Sollevamento Monte Icu e termine nel Terminale rete irrigua Cedrino di lunghezza pari a 17,4 km.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCHEDA N° 5

5. Interconnessione Cedrino – Tirso

Il costo dell'intervento è stimato in 149,93 milioni di euro

L'interconnessione tra i due sistemi è assicurata da una linea di collegamento dello sviluppo complessivo di 52.2 km dei quali 5.3 in galleria. Le opere proposte sono dimensionate per il trasferimento di una portata di 5 m^3/s dall'invaso del Cedrino; in alternativa, ed in funzione della realizzazione o meno della diga sul Posada ad Abba Luchente, è possibile una riduzione delle portate da trasferire da 5 a 3 m^3/s con la conseguente riduzione dei diametri delle linee di collegamento Cedrino-Tirso -ad esclusione dei tratti in galleria che risulta comunque opportuno realizzare con diametri sufficientemente grandi da assicurare anche un possibile raddoppio della portata. In tale ipotesi i costi complessivi del primo e del secondo lotto funzionale, dei tre in cui è stato suddiviso l'intervento, sarebbero ridotti rispettivamente del 12.8 e del 29.4%.
Lo schema di trasferimento, nel funzionamento dal Cedrino al bacino del Tirso, prevede di utilizzare parte delle portate che altrimenti sfiorerebbero dalla diga del Cedrino che, con un primo sollevamento, con potenza di circa 16.5 MW, in prossimità dell'invaso del Cedrino vengono convogliate alla vasca di carico di Biriai e da qui alla traversa sul Rio Grumene (bacino idrografico da 104 km^2), l'invaso così realizzato funzionerebbe anche da vasca di compenso per l'irrigazione dei distretti della media valle del Cedrino. Un secondo sollevamento con potenza di circa 13 MW preleverà dall'invaso di Su Grumene sia le portate naturali di questo corso d'acqua e sia le portate derivate dal lago Cedrino avviandole verso il bacino del Tirso sino al recapito finale del Lago di Cucchinadorza.
A garanzia della reversibilità dello schema è stato previsto un impianto di sollevamento in prossimità dell'invaso di Cucchinadorza con potenza di circa 5,5 MW. In alternativa l'impianto in questione permette anche il trasferimento della stessa portata verso il bacino del Coghinas.
L'intervento può essere suddiviso in 3 lotti funzionali.

5.1 1° lotto funzionale: Grumene - Cucchinadorza

Le opere del 1° lotto funzionale consistono in:
- Opera di derivazione e di presa ad acqua fluente sul Rio Grumene da realizzare mediante traversa in calcestruzzo con altezza non superiore a 10 m e capacità d'invaso inferiore ai 100.000 m^3;
- Impianto di sollevamento Grumene della potenza di circa 13 MW;
- Condotta premente Grumene vasca di carico Su Carru dello sviluppo di 1,2 km e vasca di carico;
- Linea di diversione a gravità verso il bacino del Fiume Tirso di collegamento Su Carru – Punta Musteddinu costituita da una prima tratta dello sviluppo di 7,2 km, da una seconda tratta in galleria dello sviluppo di 4,7 km; ed un terza tratta dello sviluppo di 3,4 m;
- Linea di adduzione a Cucchinadorza costituita da una prima tratta dello sviluppo di 11.3 km, da una seconda tratta in galleria dello sviluppo di 0,6 km ed un ultimo tratto di condotta dello sviluppo di 600 m.

Il costo dell'intervento è stimato in 84,15 milioni di euro

5.2 2° lotto funzionale: Cedrino-Grumene

Le opere del 2° lotto funzionale consistono in:
- Impianto di sollevamento Cedrino della potenza di circa 16,5 MW e vasca di carico Biriai;
- Condotta premente Cedrino-vasca di carico Biriai dello sviluppo di 5,6 km;
- Condotta premente vasca di carico Biriai – traversa Su Grumene dello sviluppo di 17,6 km.

Il costo dell'intervento è stimato in 60,95 milioni di euro.

5.3 3° lotto funzionale: Sollevamento Cucchinadorza

Impianto di sollevamento Cucchinadorza per funzionamento a ritroso della potenza di circa 5,5 MW.

Il costo dell'intervento è stimato in 4,82 milioni di euro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCHEDA N° 6

6. Interconnessione Tirso - Flumendosa ***Il costo dell'intervento è stimato in 30,23 milioni di euro***

L'intervento che ha come obiettivo il potenziamento dei trasferimenti dal bacino del Tirso al bacino del Flumendosa è articolato in due diverse fasi:
- potenziamento Interconnessione;
- sviluppo funzionale Interconnessione.

6.1 Potenz iamento Interconnessione ***Il costo dell'intervento è stimato in 14,68 milioni di euro***

6.1.a Riassetto funzionale canale adduttore sinistra Tirso

L'intervento consiste nel riassetto funzionale del canale Sinistra Tirso Arborea essenziale per un più completo sfruttamento delle opere di collegamento dei sistemi idrici del Tirso e del Flumendosa. La funzionalità del canale è infatti minacciata dalla vetustà di alcuni suoi manufatti e dalla presenza di problematiche localizzate per inadeguatezza strutturale e/o funzionale così come di seguito elencate:

- Estrema limitatezza della portata convogliabile, anche in rapporto alle attuali condizioni di utilizzo, soprattutto nel tratto immediatamente successivo alla drastica riduzione di sezione in località Sant'Anna;
- Insufficienza, numerica e di portata, di manufatti di linea in alcune tratte con conseguente impossibilità di sfruttare appieno, con il dovuto margine di sicurezza, la portata limite convogliabile;
- Presenza di alcune zone limitate in cui il rivestimento si presenta lesionato o addirittura rovinato per la presenza di sottoppressioni o per altri fenomeni di deterioramento nel tempo.

Oltre alla sistemazione tendente all'eliminazione delle disfunzioni elencate più sopra, sarà necessario adeguare il canale ai diversi compiti assegnatigli provvedendo all'aumento della sezione idrica delle tratte critiche e conseguentemente all'incremento della capacità di trasporto, per il convogliamento della portata aggiuntiva da trasferire verso il sistema Flumendosa.

Le opere previste per l'intervento sono di seguito riassunte:

- Sopralzo della sezione rivestita, del tratto più critico in termini di portata, dalla località Sant'Anna all'opera di presa dell'interconnessione Tirso-Flumendosa, per uno sviluppo pari a circa 12,4 km;
- Verifica e adeguamento di alcuni manufatti di linea;
- Rifacimento di alcuni tratti di rivestimento in alcune zone limitate;
- Manutenzione straordinaria dei giunti in alcuni tratti in cui appaiono deteriorati.

Il costo dell'intervento è stimato in 10,42 milioni di euro

6.1.b Traversa sul Rio Mogoro e gronda Mogoro

L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di derivazione e di presa ad acqua fluente sul Rio Mogoro da realizzare mediante traversa in calcestruzzo di modesta entità e nella realizzazione di una condotta di collegamento tra la traversa e l'opera di consegna nel canale Sinistra Tirso in corrispondenza dell'opera di presa della Interconnessione, di sviluppo pari a 4,5 km. La portata massima derivabile risulta pari ad 1 m^3/s.

Attraverso la realizzazione dell'intervento è possibile recuperare nuova risorsa da destinare al sistema Tirso o in alternativa verso il bacino del Flumendosa.

Il costo dell'intervento è stimato in 3,27 milioni di euro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.c Interventi minori sulle derivazioni irrigue.

Si tratta di interventi minori sulle derivazioni irrigue che si staccano dalla condotta di adduzione principale Sanluri-Sardara che ha inizio dalla galleria di Sa Forada e termina in prossimità del nodo "Ichnusa" in cui hanno origine Ripartitori di Sanluri-Sardara alto e Sanluri-Sardara basso che si prevede di utilizzare a ritroso per il trasferimento Tirso Flumendosa. All'adduttore principale sono attualmente allacciate undici distinte prese comiziali e tre dispensatori irrigui a servizio di svariati comizi.

L'intervento prevede il raggruppamento delle prese dall'adduttore e la realizzazione di nuove condotte secondarie di distribuzione (dispensatori) ed ha pertanto l'obiettivo di eliminare i prelievi dall'adduttore principale non compatibili gestionalmente con la funzione di collegamento tra i sistemi del Tirso e del Flumendosa.

Il costo dell'intervento è stimato in 1,00 milioni di euro.

6.2 Sviluppo funzionale Interconnessione ***Il costo dell'intervento è stimato in 16,55 milioni di euro***

Gli interventi presentati sono volti a favorire lo sviluppo funzionale dell'interconnessione Tirso-Flumendosa attualmente in fase di realizzazione; le opere individuate permettono di:

- estendere i territori irrigui dominabili dall'invaso di Simbirizzi (risanamento argini Simbirizzi – realizzazione della centrale di sollevamento di Cuccuru Biancu – realizzazione della linea di collegamento tra le vasche di compenso a servizio dei distretti irrigui Destra Flummineddu e Serramanna Est con aumento della capacità di regolazione delle suddette vasche);
- incrementare le portate derivate dal sistema Tirso verso gli impianti di potabilizzazione di Cagliari e Settimo San Pietro ed alimentare con le stesse portate anche l'impianto di potabilizzazione di Donori.

6.2.a Risanamento argini Simbirizzi

L'intervento si rende necessario per dare piena funzionalità agli sbarramenti in terra del lato sud est dell'invaso uno dei quali ha mostrato alcune filtrazioni durante le fasi di invaso sperimentale che hanno imposto una limitazione d'invaso a quota 29.50 m slm con una riduzione quindi della capacità d'invaso di circa 8.7 Mm^3. Sono quindi previsti gli interventi che permettano di assicurare la perfetta tenuta idraulica dello sbarramento che, in base alle risultanze delle indagini in atto, potranno consistere o nella formazione di un nucleo impermeabile nel corpo del rilevato o nella impermeabilizzazione dei paramenti di monte o combinazione di simili tipologie.

Il costo dell'intervento è stimato in 5,04 milioni di euro

6.2.b Adeguamento collegamento Ripartitore S/E-Acquedotto Mulargia Cagliari

Con le due opere proposte, condotta di potenziamento del collegamento tra Ripartitore Sud Est e il nuovo acquedotto per Cagliari e l'impianto di sollevamento di Donori, sarà possibile incrementare di circa il 30% le portate che dal Sistema Tirso potranno essere addotte direttamente agli impianti di potabilizzazione di Cagliari e Settimo San Pietro e, mediante il previsto impianto di sollevamento di Donori, sarà realizzabile il trasferimento verso l'impianto di potabilizzazione di Donori (attraverso un tratto del nuovo acquedotto per Cagliari da far percorrere a ritroso) di una portata fino a 800 l/s. In definitiva l'intervento si compone di: una condotta dello sviluppo di 4.9 km; e di una centrale di sollevamento con una potenza di circa 300 kW.

Il costo dell'intervento è stimato in 4,49 milioni di euro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.2.c Estendimento aree dominabili da Simbirizzi Centrale di sollevamento Cuccuru Biancu

Con la attuale configurazione delle opere dall'invaso di Simbirizzi è possibile alimentare i distretti di Quartu, Selargius, Monserrato, Elmas E , Elmas D e Elmas A-B-C, mentre con le opere proposte è possibile alimentare, in portata continua (24/24) e nell'ipotesi di alimentare il 60% circa dell'intera superficie attrezzata, anche i distretti irrigui di Monastir/San Sperate, Nuraminis ABC, Decimo Nord, Villasor Est, Serramanna Est e Serramanna Nord. In dettaglio le opere previste consistono in:

centrale di sollevamento di Cuccuru Biancu con relativa torre piezometrica di disconnessione idraulica; con tale impianto è possibile, aumentando le pressioni in rete, incrementare la portata transitante nel Ripartitore Sud Est fino a 4 m³/s e consegnando quindi nel nodo di Monastir/San Sperate la portata necessaria ad alimentare questi distretti irrigui e quelli di Destra Flumineddu e Serramanna per complessivi 1.9 m³/s.

Il costo dell'intervento è stimato in 2,91 milioni di euro

6.2.d Estendimento aree dominabili da Simbirizzi Interconnessione distretti DxFlumineddu-Serramanna

Per il trasferimento ai distretti irrigui in Destra Flumineddu e di Serramanna della portata di circa 2 m³/s è necessario potenziare l'impianto di sollevamento di Monastir adeguando le apparecchiature elettriche elettromeccaniche ed idrauliche esistenti; in tal modo è possibile addurre alla vasca di compenso destra Flumineddu, di cui sarà necessario ed opportuno aumentarne la capacità d'accumulo, le portate necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni dei distretti irrigui citati attraverso il Ripartitore Sud Est fino al Nodo Mulargia e successivamente il diramatore Destra Flumineddu. Dovrà inoltre essere realizzata una nuova condotta del diametro della lunghezza di 5.2 km che colleghi il nodo Destra Flumineddu con la vasca di compenso a servizio del distretto Serramanna Est. Anche in questo caso è opportuno l'aumento della capacità di accumulo della vasca di compenso esistente anche in considerazione della possibilità di convogliarvi i reflui del depuratore CISA di Serramanna.

Il costo dell'intervento è stimato in 4,11 milioni di euro.

SCHEDA N° 7

7. Interconnessione Leni-Flumendosa

Il *costo dell'intervento è stimato in 6,55 milioni di euro*

L'interconnessione Leni – Flumendosa avviene attraverso una linea di collegamento che ha inizio dall'invaso del Leni e termina in prossimità del nodo "Ichnusa" sulla condotta Ripartitore Sanluri-Sardara Basso, dello sviluppo complessivo di 24,2 km dei quali 10 km di condotte nuove dimensionate per il trasferimento in entrambe le direzioni di una portata di 1,0 m³/s. E' inoltre prevista una condotta di collegamento all'adduttore Serrenti presso Coraxi per ottenere una maggiore flessibilità e funzionalità d'uso dell'interconnessione.

Lo schema consente, oltre l'interconnessione dei sistemi Leni/Flumendosa, anche l'alimentazione in pressione ed a gravità, dal Leni o da Sa Forada, di un vasto comprensorio irriguo che comprende i distretti Alto Leni, Pimpisu, Samassi AB, O.N.C., evitando così l'utilizzo dei sollevamenti in fregio al canale E-W gestito dall'EAF attualmente utilizzato come adduzione degli stessi distretti.

Le opere previste per l'intervento sono di seguito riassunte:
- Condotta ONC/Samassi partitore Leni di sviluppo pari a 2,8 km
- Condotta partitore Leni-Torrino Ichnusa di sviluppo pari a 2,1 km
- Condotta partitore Leni-Vasca Coraxi di sviluppo pari a 5,1 km

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCHEDA N° 8

8. Interconnessione Flumendosa-Alto Cixerri-Sulcis

Il *costo dell'intervento è stimato in 41,07 milioni di euro*

L'interconnessione proposta consente il trasferimento di risorse, tra il sistema Flumendosa -attraverso l'invaso sul Cixerri a Genna is Abis- e l'alto Cixerri –invaso di Punta Gennarta- e tra questi ed il sistema del Basso Sulcis – invaso di Monti Pranu in alternativa e/o complemento al sistema attuale di trasferimento di risorse tra Cixerri e Sulcis costituito dal collegamento a Genna is Abis-Bau Pressiu. Il collegamento proposto consente inoltre il trasferimento delle risorse delle miniere di Iglesias verso l'acquedotto industriale del Sulcis.
L'interconnessione è costituita da tre rami fondamentali: il primo ha origine dall'invaso sul Cixerri a Genna is Abis e termina in agro di Villamassargia all'impianto di sollevamento denominato Medau Locci dove si diramano gli altri due rami, uno verso l'invaso di Punta Gennarta ed uno verso il Sulcis.

L'intervento può essere suddiviso in due lotti funzionali:

8.1 1° lotto Collega mento Basso Cixerri-Punta Gennarta Il costo dell'intervento è stimato in 27,71 milioni di euro

Il primo ramo è dimensionato per il trasferimento di una portata massima di 1 m³/s ed ha uno sviluppo complessivo di 35 km dei quali 9.8 km di condotte irrigue esistenti; in testa è ubicato un impianto di sollevamento della potenza complessiva di 2 MW, previsto come adeguamento dell'esistente impianto di sollevamento che deriva le acque del Cixerri verso Bau Pressiu, che, attraverso una condotta di 6400 m di sviluppo, solleva la portata 1000 l/s alla vasca di carico Perda Bianca, ubicata in prossimità dell'invaso di Medau Zirimils.
Una condotta di 1800 m di sviluppo collega la vasca di carico Perda Bianca all'adduttore principale irriguo che ha origine dall'invaso di Medau Zirimilis; si sfruttano quindi 9.8 km di rete irrigua esistente costituita da tubazioni in cemento armato precompresso di modeste classi di pressione; la limitazione al regime piezometrico lungo la linea di collegamento obbligata dalle caratteristiche di queste condotte hanno imposto la necessità di un modesto rilancio per il superamento del valico tra i bacini idrografci del Cixerri e del Sulcis. La linea di collegamento prosegue quindi per 11 km, seguendo il tracciato della condotta DN 600 che adduce le acque di eduzione mineraria all'invaso del Cixerri a Genna Is Abis. In tale tratta vengono utilizzate entrambe le condotte, quella mineraria in senso inverso al suo normale funzionamento. Nell'ultimo tratto, lungo circa 6 km, fino all'impianto di sollevamento di Medau Locci, la condotta affianca il tracciato di condotte del 1° comprensorio irriguo del Cixerri servito dall'invaso di Punta Gennarta.
Nell'impianto di Medau Locci sono allestiti due diversi sollevamenti, uno verso l'invaso di Punta Gennarta ed uno verso il Sulcis; il primo con potenza circa 600 kW ed il secondo circa 260 kW
La linea di adduzione verso l'invaso di Punta Gennata, dimensionata per 600 l/s, è costituita dalla condotta premente Medau Locci - vasca di carico Serra Sa Craba: di 2.5 km di lunghezza; la condotta, che segue il tracciato di condotte irrigue esistenti, versa nell'esistente vasca di compenso della rete irrigua di Serra sa Craba; da questa vasca, attraverso le condotte irrigue esistenti, la portata potrà essere addotta all'invaso di Punta Gennarta previo rilancio terminale con 60 m di prevalenza circa. Sempre attraverso le condotte irrigue esistenti potranno essere convogliate verso l'impianto di Medau Locci sia portate provenienti dall'invaso di Punta Gennarta che le portate provenienti dalle eduzioni minerarie che, con opportuni by-pass potranno essere convogliate verso gli acquedotti industriali ed irrigui del Basso Sulcis.
L'intervento può essere suddiviso in due comparti:

8.1.a 1° lotto funzionale-1° comparto: Genna Is Abis – Medau Locci
Il costo dell'intervento è stimato in 24,32 milioni di euro

8.1.b 1° lotto funzionale Medau-2° comparto: Locci – Punta Gennarta
Il costo dell'intervento è stimato in 3,39 milioni di euro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8.2 2° lotto – Cixerri -Sulcis ***Il costo dell'intervento è stimato in 13,36 milioni di euro***

Il secondo lotto funzionale comprende le opere necessarie per la diversione delle portate del Cixerri al bacino del idrografico del Basso Sulcis e la immissione nel sistema acquedottistico esistente. L'importo complessivo per la realizzazione delle opere è pari a 13.36 milioni di euro.
La linea di collegamento proposta ha uno sviluppo di 17 km ed è dimensionata per una portata continua di 1000 l/s; ha origine dall'impianto di sollevamento di Medau Locci e temina al torrino piezometrico Flumentepido dove si interconnette al sistema idraulico esistente; in tale sito sarà realizzato l'impianto di recupero energetico che sfrutta il carico residuo di circa 80 m al terminale della condotta. La connessione con le opere esistenti in tale nodo, alimentato attualmente con le portate derivate dal Rio Flumentepido sollevate dalla traversa esistente, consente sia l'alimentazione delle aree industriali che la diversione verso l'invaso di Monti Pranu attraverso il nodo Paringianu.
L'intervento può essere suddiviso in due comparti:

8.2.a 2° lotto funzionale-1° comparto: Medau Locci – Flumentepido

Le opere previste nel 1° comparto sono di seguito riassunte:

Centrale di sollevamento di Medau Locci potenza di circa 260 kW;
Condotta premente fino alla vasca di carico e disconnessione di Arcu Genna 'e Corriga di sviluppo 1600 m;
Vasca di Arcu Genna 'e Corriga;
Condotta adduttrice del di sviluppo 15.4 km fino al torrino Flumentepido;
Impianto di recupero energetico Flumentepido con potenza complessiva di 700 KW;

Il costo dell'intervento è stimato in 10,82 milioni di euro

8.2.b 2° lotto funzionale - 2° comparto: Flumentepido – Monti Pranu

Raddoppio della condotta di collegamento dal torrino Flumentepido all'acquedotto industriale con sviluppo 600 m;
Interventi di manutenzione straordinaria alla condotta industriale tra l'invaso di Monti Pranu e il nodo Paringianu oltre ai necessari interventi per il collegamento delle nuove opere alle opere esistenti.

Il costo dell'intervento è stimato in 2,54 milioni di euro

04A05826

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 13 maggio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto lo statuto della Libera Università di Bolzano in vigore, emanato con decreto del presidente del consiglio dell'Università n. 11/2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 3 gennaio 2003 ed entrato in vigore in data 18 gennaio 2003;

Accertata la necessità di integrare lo statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la delibera del consiglio dell'Università n. 66/2003 del 26 settembre 2003 riguardante le modifiche allo statuto della Libera Università di Bolzano;

Visto il parere favorevole sulle modifiche allo statuto della Libera Università di Bolzano espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 20 ottobre 2003;

Accertato che in merito alle modifiche statutarie in oggetto il Ministero si è espresso con decreto ministeriale 27 novembre 2003 (comunicato con lettera del 27 novembre 2003, prot. n. 4377), con il quale sono state formulate le seguenti osservazioni:

«preliminarmente viene suggerito di individuare gli organi nella comune terminologia maschile come utilizzata dalla Costituzione»;

Accertato che con delibera n. 78/2004 del consiglio dell'università viene confermato l'utilizzo della forma neutrale nello statuto;

art. 5: «Ministero competente» dovrà essere sostituito anche in tutti i casi analoghi - con «Ministero dell'istruzione, università e ricerca»;

accertato che la suggerita modifica terminologica viene recepita tramite il presente provvedimento;

art. 12, comma 5: bisogna precisare che si tratta di pareri e/o proposte richiesti ad altri organi o strutture organizzative individuate nello statuto, ad eccezione di organi esterni all'Ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge;

essendo l'attività del senato accademico disciplinata dall'art. 12 non si ritiene necessario apportare la modifica suggerita;

Considerato che il Ministero è legittimato ad esprimersi esclusivamente in merito alle modifiche statutarie proposte;

Accertato che gli articoli 20 e 21 dello statuto non sono stati oggetto di modifiche e che pertanto le osservazioni ministeriali in merito non vengono considerate;

Decreta

l'emanazione dello statuto della Libera Università di Bolzano come segue:

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Forma giuridica e autonomia dell'Università

1. La Libera Università di Bolzano, in tedesco «Freie Universität Bozen», in ladino «Università Liedia de Bulsan», in inglese «Free University of Bozen - Bolzano», di seguito denominata «Università», ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.

4. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella *Magna Charta Universitatum* del 18 settembre 1988.

5. La Libera Università di Bolzano adotta un codice etico e comportamentale vincolante per la comunità universitaria.

6. L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia.

7. Per la complementarietà e l'integrazione della offerta formativa, l'Università ha facoltà di stipulare convenzioni e prevedere modalità e strumenti di raccordo, sulla base di contiguità territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 2.

Finalità e principi

1. L'Università, sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attività didattiche, di ricerca e di diffusione delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico.

2. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi con università e istituti di ricerca di aree confinanti e s'impegna per la diffusione delle lingue nell'attività didattica ed amministrativa.

3. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi, l'ottimale gestione delle risorse disponibili e la sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative, l'Università istituisce apposito Nucleo di valutazione interna.

4. Per favorire la massima trasparenza delle attività all'interno e all'esterno della propria sede, i regolamenti, le direttive e le altre deliberazioni degli organi universitari a rilevanza esterna sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Università per trenta giorni consecutivi. Ove non sia esplicitamente indicata una diversa decorrenza le delibere degli organi universitari sono immediatamente esecutive.

5. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Università, oltre all'uso delle lingue locali, è previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalità stabilite da regolamenti interni che possono contemplare anche, per scopi professionali e didattici, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

6. Gli studenti, il personale accademico e il personale tecnico-amministrativo, hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università e sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti nonché ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.

Art. 3.

Fonti di finanziamento

1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonché i beni, i contributi, le sovvenzioni e i fondi devoluti a qualunque titolo.

II - ORGANI E FACOLTÀ

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Università:

a) il consiglio dell'Università;

b) il/la presidente;

c) la giunta dell'Università;

d) il rettore/la rettrice;

e) il senato accademico;

f) i/le presidi;

g) i consigli di facoltà;

h) la giunta di facoltà;

i) la commissione didattica paritetica;

j) i consigli di corso;

k) i consigli delle scuole di specializzazione;

l) i direttori/le direttrici delle scuole di specializzazione;

m) il collegio dei revisori dei conti;

n) il nucleo di valutazione.

2. Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

Art. 5.

Composizione del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è composto dai seguenti membri:

a) il rettore/la rettrice;

b) un membro nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non eserciti uffici di ruolo presso università o istituti superiori;

c) un membro nominato dai sindaci dei comuni con maggioranza della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino;

d) un membro nominato dal comune di Bolzano;

e) un membro nominato dal comune di Bressanone;

f) un professore/una professoressa nominato/a dall'Università di Innsbruck;

g) un professore/una professoressa dell'Università nominato/a dal senato accademico, che appartenga ad una facoltà diversa da quella alla quale appartiene il rettore/la rettrice;

h) un/una rappresentante dei ricercatori/delle ricercatrici;

i) due rappresentanti degli studenti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

j) sette membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza amministrativa;

k) un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

Il consiglio dell'Università elegge al suo interno, tra i componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *j)*, il/la presidente e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici diversi.

Alle sedute del consiglio dell'Università partecipano, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa ed il direttore/la direttrice dei servizi accademici.

I/Le rappresentanti di cui alle lettere *h)*, *i)* e *k)* sono eletti/e secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento.

2. Può altresì far parte del consiglio dell'Università, per tutta la durata in carica del consiglio, un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione degli enti e dei soggetti che si impegnano a contribuire sensibilmente al bilancio dell'Università.

3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o più componenti, il consiglio dell'Università è validamente costituito, purché sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.

4. I componenti del consiglio dell'Università rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice rimane in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato.

5. Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano meno uno o più componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la metà dei componenti si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio.

Art. 6.

Sedute del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è convocato dal/dalla presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

3. Ai fini della validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del/della presidente.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è il massimo organo di governo dell'Università.

2. Il consiglio dell'Università:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approva il programma di gestione economico-finanziaria e il conto consuntivo dell'Università;

c) delibera la stipula di convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; delibera inoltre la partecipazione a consorzi e a società per l'ideazione, la promozione, la realizzazione, lo sviluppo di attività di formazione e di ricerca o comunque strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il consiglio dell'Università può delegare alla giunta dell'Università l'adozione di delibere finalizzate alla stipula di contratti o convenzioni determinate;

d) autorizza, sentito il senato accademico, l'attivazione dei singoli corsi di studio

e) nomina il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico; nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno dell'Università, i/le presidi di facoltà eletti/e dai rispettivi consigli di facoltà; nomina i direttori/le direttrici delle scuole di specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli delle scuole;

f) approva il regolamento generale d'Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) approva il regolamento didattico generale dell'Università, nonché i regolamenti delle facoltà, dei centri di servizio e delle scuole di specializzazione, su proposta del senato accademico o dei rispettivi consigli;

h) approva i regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e tecnico-amministrativo;

i) indica alle facoltà, sentito il senato accademico e sulla base delle relazioni annuali predisposte dalle stesse, le risorse finanziarie destinabili alla ricerca scientifica;

j) delibera, a maggioranza dei propri componenti e sentito il senato accademico, modifiche del presente statuto;

k) delibera, su proposta dei consigli di facoltà interessati e sentito il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche stranieri;

l) delibera su ogni altra questione di interesse dell'università non demandata ad altri organi dal presente statuto.

3. Il consiglio dell'Università può costituire uno o più comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari.

4. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono inoltrate al suddetto Ministero per il tramite dell'Università medesima.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 8.

Presidente

1. Il/La presidente del consiglio dell'Università è il/la rappresentante legale dell'Università. Il/La presidente:

a) convoca e presiede il consiglio dell'Università e la giunta dell'Università;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Università e della giunta dell'Università, fatte salve le competenze attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11, lettera *d)*;

c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

d) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo;

e) stipula, su proposta dei consigli di facoltà, i contratti con i/le docenti a tempo determinato;

f) stipula i contratti con i collaboratori linguistici/le collaboratrici linguistiche;

g) stipula i contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo;

h) vigila sull'operato dei direttori/delle direttrici;

i) stipula i contratti con soggetti pubblici e privati;

j) emana lo statuto, il regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

k) adotta provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Università e della giunta dell'Università nella sua successiva riunione;

l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'università.

2. Il/la presidente può delegare l'adozione di atti ai/alle vicepresidenti, al rettore/alla rettrice e ai/alle direttori/trici.

3. Il/la presidente conferisce inoltre l'incarico di supplenza in caso di sua assenza o impedimento ad uno/a dei/delle due vicepresidenti.

Art. 9.

Composizione della giunta dell'Università

1. La giunta dell'Università è composta dai seguenti membri:

a) il/la presidente;

b) i/le due vicepresidenti;

c) il rettore/la rettrice;

d) il prorettore/la prorettrice;

e) il consigliere/la consigliera di cui all'art. 5, lettera *c)*, nel caso in cui né il/la presidente né i/le vicepresidenti appartengono al gruppo linguistico ladino.

2. Alle sedute della giunta dell'Università partecipano inoltre, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa e il direttore/la direttrice dei servizi accademici.

Art. 10.

Attribuzioni della giunta dell'Università

1. La giunta dell'Università compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non sono riservati dallo statuto ad altri organi.

2. Le sedute della giunta dell'Università sono valide qualora intervenga la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nei casi in cui non si raggiunga la maggioranza dei voti o nei casi in cui la giunta dell'Università ritardi od ometta di compiere atti obbligatori, decide e provvede in via definitiva il consiglio dell'Università.

3. La giunta dell'Università in particolare:

a) formula le proposte al consiglio dell'Università ai fini dell'approvazione di regolamenti, programmi, direttive e dell'organizzazione degli organi;

b) predispone il programma di gestione economico-finanziaria e il conto consuntivo dell'Università da sottoporre al consiglio dell'Università;

c) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;

e) approva, sentiti i consigli di facoltà, i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, criteri per il loro trattamento economico;

f) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo e il suo trattamento economico;

g) approva i regolamenti interni della Libera Università di Bolzano;

h) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;

i) determina per ogni facoltà e corso di laurea il numero massimo delle immatricolazioni, dopo aver sentito il senato accademico e i consigli di facoltà;

j) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti delle previsioni del programma di gestione economico-finanziaria per l'attività di ricerca delle facoltà;

k) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio dell'Università e dai regolamenti dell'Università.

4. Ad ogni seduta del consiglio dell'Università la giunta dell'Università riferisce sulle decisioni nel frattempo adottate.

I consiglieri/Le consigliere, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei verbali e delle delibere della giunta dell'Università. Ad essi/esse viene comunicato inoltre l'ordine del giorno di ogni seduta della giunta dell'Università.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 11.

Rettore/Rettrice

1. Il rettore/la rettrice è nominato/a dal consiglio dell'Università tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Il rettore/la rettrice:

a) coordina le attività accademiche dell'Università;

b) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere;

c) riferisce al consiglio dell'Università sull'attività scientifica e didattica dell'Università, con relazione annuale;

d) cura l'osservanza delle norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Università e della giunta dell'Università in materia scientifica e didattica;

f) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, con università, centri di ricerca, nonché istituzioni culturali e scientifiche;

g) esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo accademico secondo la normativa vigente;

h) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi e di borse di studio, nell'ambito del rispettivo fondo previsto nel programma di gestione economico-finanziaria;

i) rappresenta l'Università nelle cerimonie e all'atto del conferimento di titoli accademici;

j) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto;

3. Il rettore/la rettrice nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia, il prorettore/la prorettrice, preferibilmente appartenente ad una facoltà diversa da quella del/della rettore/ rettrice, chiamato/a a sostituirlo/la in caso di impedimento o assenza. Il rettore/la rettrice può comunque delegare l'adozione di atti al prorettore/alla prorettrice ed a altri professori/altre professoresse.

Art. 12.

Senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore/la rettrice;

b) il prorettore/la prorettrice;

c) i/le presidi delle facoltà;

d) i/le vicepresidi delle facoltà;

2. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice dei servizi accademici.

3. Al senato accademico competono le funzioni di coordinamento e sviluppo relative a insegnamento e ricerca; può costituire, sentiti i consigli di facoltà, commissioni per compiti specifici e in particolare per la predisposizione di programmi di ricerca e dei relativi finanziamenti.

4. Il senato accademico propone alla giunta dell'Università i criteri oggettivi per la distribuzione e l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attività di ricerca delle facoltà.

5. Ove il consiglio dell'Università debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il consiglio dell'Università potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Art. 13.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura che programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attività scientifica e la ricerca.

2. Le facoltà dell'Università sono quelle indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 14.

Preside

1. Il/la preside di facoltà è eletto/a dal rispettivo consiglio di facoltà tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno della facoltà e nominato/a dal consiglio dell'Università. Esso/essa resta in carica per un quadriennio accademico e non può svolgere più di due mandati consecutivi.

2. Il/la preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facoltà, vigila sulle attività didattiche e scientifiche e di ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto. Il/la preside, per l'espletamento degli affari amministrativi, si avvale di apposita struttura gestita dal/dalla segretario/a amministrativo/a di facoltà.

3. Il/la preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima fascia, il/la vicepreside che lo/la sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza.

4. Il/la preside può delegare proprie funzioni ad altri/e professori/professoresse membri del consiglio di facoltà.

5. Per la facoltà di scienze della formazione il/la preside nomina due vicepresidi dei/delle quali uno/a è scelto/a tra i professori universitari/le professoresse universitarie responsabili di un insegnamento in lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza del preside, le funzioni di membro del senato accademico sono esercitate dal/dalla vicepreside più anziano/a di età.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 15.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà, considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Università, è composto dal/dalla preside, che lo presiede, dai professori/dalle professoresse di ruolo e fuori ruolo dell'Università, dai professori/dalle professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facoltà a tempo pieno per almeno due anni, dai professori/dalle professoresse responsabili dei singoli corsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto, nonché da un/una ricercatore/ricercatrice nominato/a secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

I consigli di facoltà possono inoltre cooptare fino a tre membri esterni che siano professori/professoresse di prima fascia provenienti da altre università italiane o straniere ed incaricati/e con un contratto d'insegnamento presso la facoltà nel cui consiglio vengono cooptati/e.

1. Alle sedute del consiglio di facoltà partecipano con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice dei servizi accademici, un collaboratore linguistico/una collaboratrice linguistica e uno studente in corso, nominati/e secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.

3. Il consiglio di facoltà in particolare:

a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato accademico, delle decisioni del consiglio dell'Università e della giunta dell'Università;

b) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica, coordina e dirige tutte le attività didattiche e scientifiche;

c) redige una relazione annuale sullo sviluppo dell'offerta didattica programmata, sull'attività scientifica svolta e sullo stato del proprio organico;

d) propone i nominativi del personale docente e scientifico a contratto, propone la nomina dei candidati/delle candidate dichiarati/e idonei/e nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti per professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici, propone il trasferimento di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici di altre università italiane, nonché la chiamata diretta di studiosi/e italiani/e e stranieri/e ai sensi della normativa di legge;

e) formula le proposte concernenti il regolamento di facoltà, le proposte relative all'attivazione di nuovi corsi di studio, il regolamento didattico dei singoli corsi di studio e le proposte relative alle parti di propria competenza del regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano.

4. Il consiglio di facoltà esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite dal presente Statuto ad altri organi.

5. Il consiglio di facoltà può istituire al suo interno una giunta di facoltà alla quale può delegare atti di propria competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della giunta di facoltà sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 16.

Commissione didattica paritetica

1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attività didattica dei corsi di studio a essa afferenti.

2. La commissione didattica paritetica è composta da due docenti, scelti/e tra i membri del consiglio della struttura didattica, dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso di strutture didattiche di classi di più corsi di studio nella commissione viene prevista la presenza di almeno uno studente per ogni corso di studi attivato. La commissione è presieduta dal/dalla presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo delegato.

3. La commissione didattica paritetica:

a) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;

b) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a monitorare le attività formative svolte nei corsi di studio afferenti alla struttura;

c) propone al consiglio della struttura le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica.

Art. 17.

Consigli di corso

1. Il consiglio di facoltà demanda ai consigli di corso le competenze concernenti le attività didattiche di un corso di laurea, di un corso di diploma universitario o analoghi.

2. Il/la preside nomina per ogni corso di studio un professore/una professoressa quale responsabile del corso per un periodo di almeno due anni.

Il/la preside può inoltre nominare altri/e due docenti i/le quali, insieme al/alla responsabile, formano il relativo consiglio di corso.

3. Il consiglio di corso è presieduto dal/dalla responsabile del corso; alle sue sedute possono anche partecipare, con diritto di voto consultivo, non più di due studenti del corso e professionisti/professioniste del settore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 18.

Scuole di specializzazione

1. Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da un/una rappresentante degli specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore/dalla direttrice il/la quale ha la responsabilità del funzionamento della stessa. Il direttore/la direttrice viene eletto/a dal consiglio stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno parte e dura in carica per quattro anni accademici. In mancanza di professori/professoresse di prima fascia può essere eccezionalmente eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia.

Art. 19.

Centri di ricerca e formazione

1. Presso l'Università possono istituirsi, con deliberazione del consiglio dell'Università, su proposta dei consigli di facoltà interessati e sentito il senato accademico, centri di ricerca e formazione.

2. Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Università approva il regolamento specifico del centro, che ne stabilisce le finalità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento.

3. I centri di ricerca e formazione possono anche svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo.

4. I centri di ricerca e formazione non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale; gli accordi relativi alle attività dei centri, devono essere stipulati dall'Università.

5. La gestione amministrativa e contabile dei centri di ricerca e formazione è curata dall'Università secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

III - ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 20.

Offerta didattica

1. A partire dall'anno accademico 2001-2002 l'Università provvede a rilasciare, ai sensi dell'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR);

e) master universitari di I e II livello.

2. L'Università sentiti i consigli di facoltà e il parere del senato accademico, può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Agli studenti iscritti fino all'anno accademico 2000-2001 l'Università rilascia i seguenti titoli:

a) diploma universitario (d.u.);

b) diploma di laurea (d.l.);

c) diploma di specializzazione (d.s.);

d) dottorato di ricerca (d.r.).

e) master;

4. L'Università disciplina altresì la facoltà per questi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti.

Art. 21.

Cooperazione ed altre attività istituzionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o più università, nonché programmi di ricerca congiunti. Le università partecipanti riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e le istituzioni universitarie cooperanti, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

3. Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. L'Università promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei/delle propri/e docenti, ricercatori/ricercatrici e studenti, anche con interventi di natura economica; può provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalità, anche in collaborazione con altri enti, in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

5. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti terzi.

In particolare può:

a) organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a quelli post-laurea e per l'elaborazione dei piani di studio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) promuovere e organizzare l'aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

c) istituire corsi di specializzazione post-laurea;

d) svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

e) partecipare a iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse da soggetti pubblici o privati.

6. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 4, l'Università può avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi può rilasciare specifici attestati.

7. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

8. L'Università può, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, assicurare al personale docente e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 22.

Regolamento didattico generale dell'Università

1. Il regolamento didattico generale dell'Università, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei singoli corsi di studio previsti dagli artt. 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche degli studenti.

Art. 23.

Calendario accademico

1. Il calendario accademico è stabilito dal consiglio dell'Università sentito il senato accademico.

IV - PERSONALE DOCENTE

Art. 24.

Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici collaboratori linguistici/collaboratrici linguistiche di ruolo

1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce:

a) professori/professoresse di prima fascia;

b) professori/ professoresse di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori/delle professoresse, dei ricercatori/delle ricercatrici e dei collaboratori linguistici/delle collaboratrici linguistiche è approvato dalla giunta dell'Università ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *e)*.

3. Ai professori/alle professoresse ed ai ricercatori/alle ricercatrici di ruolo è comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale corrispondente a quello previsto per i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo delle università statali.

4. Il trattamento giuridico ed economico dei collaboratori linguistici/delle collaboratrici linguistiche di ruolo è stabilito con apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Università.

5. L'Università, su proposta dei consigli di facoltà interessati e sentito il parere del senato accademico, può procedere all'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell'articolo 7, lettera *l)* del presente statuto.

Art. 25.

Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici, collaboratori linguistici/collaboratrici linguistiche a contratto

1. Professori/professoresse a contratto possono essere nominati/e i/le docenti di altre Università anche straniere, ed altre persone di alta qualificazione professionale e/o scientifica.

2. Ricercatori/ricercatrici e collaboratori linguistici/collaboratrici linguistiche a contratto possono essere nominate persone con adeguata qualificazione scientifica e con riconosciute competenze. Le modalità di selezione degli stessi/delle stesse sono disciplinate con apposito regolamento.

3. Il trattamento economico e giuridico dei professori/delle professoresse, dei ricercatori/delle ricercatrici e dei collaboratori linguistici/delle collaboratrici linguistiche a contratto è stabilito dal/dalla presidente secondo i criteri fissati dalla giunta dell'Università, sentito il parere del senato accademico.

4. I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato, sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 26.

Contratti a tempo determinato

1. Al fine di sviluppare le attività di ricerca, l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi/e ed esperti/e di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera. Può altresì stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori/dottoresse di ricerca o esperti/e in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

2. L'attivazione di questi contratti avviene su proposta dei consigli di facoltà interessati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 27.

Nomina per chiamata diretta

1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati/e per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127; professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale.

V - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 28.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università dispone di personale tecnico-amministrativo per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.

2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

VI - STUDENTI

Art. 29.

Ammissione e doveri

1. Per l'ammissione ai corsi di studio si applicano le norme vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti.

2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere al raggiungimento dei fini dell'Università. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti nonché ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.

Art. 30.

Numero programmato

1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, la giunta dell'Università, sentiti il senato accademico ed i consigli di facoltà, entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio.

2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento.

Art. 31.

Tasse universitarie

1. Con apposito regolamento sono stabiliti, l'importo, le modalità e i termini per il versamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi universitari, nonché l'ammontare delle sopratasse dovute in caso di mora.

Art. 32.

Servizio di tutorato

1. Presso l'Università è istituito il servizio di tutorato disciplinato da un apposito regolamento.

VII - CENTRI DI SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 33.

Centri di servizio

1. Il consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dalla giunta dell'Università sentito il senato accademico.

3. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.

4. La biblioteca dell'Università gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.

VIII - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 34.

Direttore /direttrice amministrativo/a e direttore/direttrice dei servizi accademici

1. Al direttore amministrativo/alla direttrice amministrativa e al direttore/alla direttrice dei servizi accademici competono la direzione e il coordinamento dei servizi, secondo le modalità e i principi fissati dal regolamento generale d'Ateneo.

2. L'incarico di direttore amministrativo/direttrice amministrativa e di direttore/direttrice dei servizi accademici è conferito dal consiglio dell'Università a dirigenti dell'Università, o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

3. Il direttore/la direttrice dei servizi accademici esercita anche il coordinamento amministrativo delle segreterie delle facoltà.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 35.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. La gestione finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consiglio dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.

Art. 36.

Sistema di controllo

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. Il controllo della gestione contabile-amministrativa è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Università tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Uno dei membri del collegio dei revisori viene designato dalla provincia autonoma di Bolzano. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

3. L'Università di Bolzano adotta inoltre, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Università e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti/e all'interno della Libera Università di Bolzano.

IX - SIGILLO

Art. 37.

Descrizione del sigillo

1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in carattere capitalis è collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata): UNIVERSITAS STUDIORUM BAUZANENSIS.

2. Il sigillo è raffigurato nell'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente statuto.

X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

Rinvio alla normativa in materia universitaria

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari statali.

Art. 39.

Attivazione di nuove facoltà

1. Nel caso di attivazione di nuove facoltà, le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore è composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facoltà, di cui il/la presidente ed almeno due componenti di professori universitari/professoresse universitarie di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso università italiane.

2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

3. I professori/le professoresse di ruolo e i professori/le professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facoltà a tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati/e al comitato ordinatore.

4. Il comitato ordinatore cesserà dalle proprie funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori/professoresse di ruolo, di cui almeno due di prima fascia e comunque entro tre anni dalla sua nomina.

Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione, il consiglio dell'Università può prorogare l'incarico per un altro anno o può procedere a nuova nomina del comitato ordinatore.

Il presidente del consiglio dell'Università
SCHMIDL

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

STRUTTURE DIDATTICHE

A) Facoltà di scienze della formazione primaria.

Corso di laurea: in scienze della formazione primaria.

Scuola di specializzazione: per la formazione degli/delle insegnanti di scuole secondarie con gli indirizzi:

a) area fisico-informatico-matematica;

b) area linguistico-letteraria;

c) area delle lingue straniere;

d) area giuridico-economica.

Corso di laurea in scienze dell'educazione, indirizzo educatori/educatrici professionali.

Corso di diploma universitario in servizio sociale.

B) Facoltà di lingue e letterature straniere.

Corso di laurea: in lingue e letterature straniere.

C) Facoltà di Economia.

Corso di laurea in economia e commercio con gli indirizzi:

in economia aziendale;

in economia internazionale.

Corsi di diploma universitario:

in economia e amministrazione delle imprese;

in economia e gestione dei servizi turistici;

in economia e gestione delle aziende agricole, con gli indirizzi

a) economia frutticola;

b) economia montana.

———

ALLEGATO *B*

NUOVE STRUTTURE DIDATTICHE
(Ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509
e secondo i nuovi ordinamenti)

A) Facoltà di scienze della formazione.

Classe delle lauree (n. 18) in scienze dell'educazione e della formazione:

corso di laurea per la scuola dell'infanzia;

corso di laurea per la scuola di base;

corso di laurea per educatore professionale.

Classe delle lauree (n. 6) in scienze del servizio sociale:

corso di laurea in servizio sociale.

B) Facoltà di economia - Corsi di laurea.

Classe delle lauree (n. 17) in scienze dell'economia e della gestione aziendale:

corso di laurea in economia e management;

corso di laurea in economia e gestione aziendale.

Classe delle lauree (n. 39) in scienze del turismo:

corso di laurea in management del turismo.

Classe delle lauree (n. 20) in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali:

corso di laurea in tecnica ed economia agraria, indirizzi:

tecnica ed economia agraria frutticola;

tecnica ed economia agraria montana.

C) Facoltà di scienze e tecnologie informatiche.

Classe delle lauree (n. 26) in scienze e tecnologie informatiche:

corso di laurea in informatica applicata.

D) Facoltà di design e arti - Corsi di laurea.

Classe delle lauree (n. 42) in design industriale:

corso di laurea in design.

Nota in lingua italiana

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 63 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 63 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

04A05671

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio di incendi boschivi»

Al presidente della regione Abruzzo

Al presidente della regione Basilicata

Al presidente della regione Calabria

Al presidente della regione Campania

Al presidente della regione Emilia-Romagna

Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della regione Lazio

Al presidente della regione Liguria

Al presidente della regione Lombardia

Al presidente della regione Marche

Al presidente della regione Molise

Al presidente della regione Piemonte

Al presidente della regione Puglia

Al presidente della regione Sardegna

Al presidente della regione Sicilia

Al presidente della regione Toscana

Al presidente della regione Umbria

Al presidente della regione Valle d'Aosta

Al presidente della regione Veneto

Al presidente della provincia Autonoma di Bolzano

Al presidente della provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi.

La stagione estiva 2003 è stata caratterizzata da un andamento delle condizioni meteorologiche che ha sostanzialmente modificato lo scenario degli incendi in gran parte dei Paesi del sud Europa, riproponendo su scala comunitaria la necessaria attenzione al problema.

Di fronte alla drammaticità di molti incendi verificatisi e tenuto conto delle condizioni meteorologiche che nei prossimi mesi estivi sono destinate a favorire l'intensificarsi del fenomeno su tutto il territorio nazionale, ritengo doveroso fornire gli essenziali «indirizzi operativi» che vengono emanati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 novembre 2000, n. 401, nel contesto delle rilevanti competenze attribuite alle regioni e province autonome dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, affinché siano adottate, in modo coordinato, tutte le iniziative ed attività necessarie — ove possibile — a prevenire e, comunque, a fronteggiare in modo risolutivo ogni situazione di emergenza.

Nel contesto di tale strategia si collocano le riunioni che il Dipartimento della protezione civile ha promosso, a partire dallo scorso mese di gennaio con le regioni, le province autonome e i corpi dello Stato interessati. Tali riunioni hanno consentito di fare il punto sui principali aspetti organizzativi della lotta attiva sia da terra che con l'ausilio del mezzo aereo e di sottolineare l'importanza di un'azione regionale finalizzata a predisporre, in via anticipata, tutte le misure di prevenzione, di allertamento e di organizzazione degli interventi da mettere in atto al momento del verificarsi dell'esigenza.

Nel corso di tali riunioni è stata condivisa l'utilità e l'efficacia di una regolare attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi che, organizzata e coordinata dal Dipartimento attraverso la rete dei centri funzionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004, consente di attivare la fase di attenzione in tempi utili per una proficua azione di contrasto degli eventi e dei potenziali fattori d'innesco.

Ritengo, pertanto, che l'impegnativo lavoro di preparazione fin qui svolto consenta di giungere nelle migliori condizioni di capacità organizzativa ed operativa all'appuntamento dell'apertura della campagna estiva che, per quest'anno, è stabilita per il 21 giugno prossimo.

Sulla base di tali premesse, ritengo di dover rivolgere un particolare invito alle SS.LL. perché sia assunta, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni ulteriore utile iniziativa in vista del fondamentale obiettivo di ridurre il rischio di incendi boschivi e contenere, per quanto possibile, i danni da essi causati, nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni. Quanto segue rappresenta peraltro la sintesi di quanto previsto dalla legge 353 del 2000 in materia di incendi boschivi le cui determinazioni non sono state ancora del tutto recepite da alcune regioni.

In particolare, si rappresentano di seguito alcuni indirizzi operativi rivolti ad un miglioramento dei risultati, pur buoni, che sono stati conseguiti nel più recente passato:

1) provvedere prontamente ad attivare i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva coerenti con le linee guida emanate in materia dal Governo e, comunque, ad adottare tutte le misure e le azioni necessarie in assenza di tali piani e anche ad anticipazione degli stessi;

2) attivare in tempi rapidi le sale operative unificate permanenti, in considerazione del ruolo decisivo che esse rivestono per un efficace coordinamento tra i diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi boschivi, nonché porre in atto ogni iniziativa utile per supportare l'azione dei centri operativi regionali, qualora le prime non siano ancora operative;

3) assicurare il necessario raccordo operativo con i centri funzionali, per la condivisione delle informazioni di supporto alle attività decisionali delle sale operative unificate permanenti o dei centri operativi regionali, qualora le prime non siano attivate;

4) definire con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco specifiche intese ed accordi su base locale, nell'ambito dei quali non andrà trascurata l'esistenza delle significative ed in alcuni casi preponderanti componenti rappresentate da operai forestali e volontari;

5) potenziare i sistemi antincendio regionali e locali anche nell'evidente presupposto che qualsiasi azione incentrata sull'utilizzo dei mezzi aerei può risultare efficace solo a condizione di essere affiancata ed integrata dall'impiego coordinato di unità e mezzi in grado di assicurare la necessaria opera di contenimento e di contrasto a terra;

6) comunicare in via anticipata al Dipartimento della protezione civile la consistenza e le modalità d'impiego della propria flotta aerea regionale, aggiornando con cadenza settimanale le informazioni in ordine all'effettiva operatività della stessa;

7) provvedere ad informare tempestivamente il Dipartimento della protezione civile della situazione degli incendi in atto, secondo le medesime modalità già attuate nel corso del 2003;

8) porre particolare attenzione al sistema di allertamento dei mezzi aerei dello Stato coordinati dal Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare la prontezza e la proficuità degli interventi senza ritardo alcuno e di far si che l'impiego delle diverse tipologie di mezzi aerei disponibili risulti coerente con le caratteristiche degli incendi e dei territori dagli stessi interessati;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9) favorire il più tempestivo «rilascio» dei mezzi aerei impegnati, evitandone l'utilizzo specie per attività di bonifica dei terreni che possano essere più approfonditamente e proficuamente realizzate dalle squadre a terra;

10) provvedere al continuo aggiornamento dei punti di approvvigionamento idrico per le esigenze di intervento della flotta aerea;

11) avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, un sistema di comunicazione diretto a diffondere, nelle forme più opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare l'informazione relativa agli incendi boschivi e alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano.

Richiamo in particolare l'attenzione delle SS.LL. sul punto relativo alle esigenze di coordinamento delle attività con i centri funzionali in corso di istituzione in ogni ambito regionale. Risulta, infatti, che nessuna regione, ad eccezione del Veneto, abbia unificato le competenze relative alla protezione civile, la lotta agli incendi boschivi e le previsioni meteorologiche.

Ciò ha comportato difficoltà di coordinamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, delle competenze e delle esperienze che debbono unitariamente essere messe in campo per fronteggiare un fenomeno ricorrente ed in grado di creare rischi per la salvaguardia della vita umana e ingenti danni al nostro patrimonio ambientale ed artistico.

Contestualmente ai presenti «indirizzi operativi», analoga azione di impulso viene svolta nei confronti dei corpi statali e degli uffici territoriali di Governo al fine di assicurare, in coordinamento con le azioni che le regioni e le province autonome sono chiamate a sviluppare, un'adeguata risposta pubblica alle maggiori esigenze richieste nel periodo estivo.

Comunico, inoltre, che entro breve verrà emanata da parte del competente Dipartimento della protezione civile la direttiva concernente il concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi che contiene alcune modifiche sostanziali alle consuete procedure operative frutto della utile esperienza conseguita nelle attività degli ultimi anni.

Confido vivamente che gli indirizzi operativi sopra forniti trovino la più ampia e sollecita attuazione affinché, a diverso titolo, ma con assoluta unitarietà di intenti, tutte le diverse componenti istituzionali operanti nel settore concorrano alla più efficace azione di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Roma, 26 maggio 2004

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

04A05744

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario in Ginestra, in S. Giorgio del Sannio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario in Ginestra, con sede in S. Giorgio del Sannio (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria della Pietà, con sede in S. Giorgio del Sannio (Benevento).

04A05701

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Chiesa laicale di S. Maria Assunta, in Calvizzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Confraternita della Chiesa laicale di S. Maria Assunta, con sede in Calvizzano (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Giacomo Apostolo, con sede in Calvizzano (Napoli).

04A05702

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, in S. Roberto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in S. Roberto (Reggio Calabria), loc. Samperi.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Giorgio Martire, con sede in S. Roberto (Reggio Calabria).

04A05703

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Apice

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Apice (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo, con sede in Apice (Benevento).

04A05704

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.634-XV.J(3693) del 29 aprile 2004, il manufatto esplosivo denominato «MBEU202266» è riconosciuto, su istanza della Sicamb S.p.a., con sede in Latina, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0276, 1.4C.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B19646-XV.J(3245) del 22 aprile 2004, i manufatti esplosivi denominati:

sfera Paolelli 70 rossa (peso netto g 171);

sfera Paolelli 70 gialla (peso netto g 171);

sfera Paolelli 70 verde (peso netto g 171);

sfera Paolelli 70 viola (peso netto g 171);

sfera Paolelli 70 blu (peso netto g 171),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Mattei Lorenza, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Tagliacozzo (L'Aquila) - loc. San Donato, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto ministeriale n. 557/B18166-XV.J(3551) del 22 aprile 2004, i manufatti esplosivi denominati:

bomba a 9 colpi Marano cal 127 (peso netto g 1067);

bomba a 3 riprese Marano cal 127 (peso netto g 1292);

bomba a 2 intrecci misti Marano cal 160 (peso netto g 1724);

bomba a 2 intrecci e controbomba Marano cal 160 (peso netto g 2396);

bomba a 4 intrecci Marano cal 210 (peso netto g 4460);

bomba a 4 intrecci con controbomba e controcolpo Marano cal 210 (peso netto g 7812),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Marano Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montemiletto (Avellino) - contrada Orno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10961-XV.J(3492) del 6 maggio 2004, i manufatti esplosivi denominati:

granata C80 Lanci blu (peso netto g 403);

granata C80 Lanci rosso (peso netto g 403);

granata C80 Lanci verde (peso netto g 403);

granata C80 Lanci argento (peso netto g 403);

granata C80 Lanci giallo (peso netto g 403);

granata C80 Lanci tremolante giallo (peso netto g 403),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Frisa (Chieti) - contrada Paiuco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26803-XV.J(3211) del 6 maggio 2004, i manufatti esplosivi denominati:

giove 2 turchese (peso netto g 2734);

giove 2 bianco (peso netto g 2734);

giove 2 viola (peso netto g 2734);

giove 2 pioggia argento (peso netto g 2734);

giove 2 giallo (peso netto g 2734);

giove 2 pioggia oro (peso netto g 2734);

giove 2 blu (peso netto g 2734);

giove 2 tremolante bianco (peso netto g 2734);

giove 2 verde (peso netto g 2734);

giove 2 tremolante giallo (peso netto g 2734);

giove 2 rosso (peso netto g 2734);

giove 2 pioggia oro scoppiettante (peso netto g 2734);

giove 2 arancione (peso netto g 2734),

sono riconosciuti, su istanza del sig. La Rosa Lorenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2481-XV.J(3491) del 6 maggio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Colpo tuono Lanci C8» (peso netto g 238) è riconosciuto, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Frisa (Chieti) - contrada Paiuco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A05705 - 04A05706 - 04A05707 - 04A05709 - 04A05710 - 04A05711

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2198
Yen giapponese	133,24
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,66475
Corona svedese	9,0893
Franco svizzero	1,5276
Corona islandese	87,22
Corona norvegese	8,1993
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,58440
Corona ceca	31,625
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6576
Lira maltese	0,4254
Zloty polacco	4,6455
Leu romeno	40766
Tallero sloveno	239,0300
Corona slovacca	39,990
Lira turca	1831286
Dollaro australiano	1,7032
Dollaro canadese	1,6611
Dollaro di Hong Kong	9,5122
Dollaro neozelandese	1,9291
Dollaro di Singapore	2,0720
Won sudcoreano	1415,03
Rand sudafricano	7,9345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05862

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società per azioni Poste Italiane.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dalla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la deliberazione CIPE del 22 giugno 2000, recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione 18 dicembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato in particolare che dette Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, relativamente all'andamento previsionale dell'Onere di servizio universale sostenuto dalla Società nel periodo 2003-2005, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del servizio universale risultante dal Piano di impresa;

Considerata, conseguentemente, la necessità che il NARS verifichi la coerenza del Piano di Impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Società, per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 2.

Attività e modalità di erogazione del servizio

1. La Società esercita le attività di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 287 del 1990, nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

2. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Società può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione, di seguito denominata Autorità, di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

Art. 3.

Compiti ed obblighi della Società ed attribuzioni dell'Autorità

1. La Società si impegna a porre a disposizione dell'Autorità la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorità, per le verifiche che l'Autorità ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Società metterà a disposizione dell'Autorità, a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attività oggetto della concessione.

2. L'Autorità effettua gli accertamenti e le ispezioni che reputi necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

3. L'Autorità opera nell'esercizio delle sue competenze affinché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

4. La Società è tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità, ed altresì a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.

5. La Società si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualità e alla loro sollecita trasmissione all'Autorità.

6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Società trasmette all'Autorità entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.

7. L'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, si riserva la facoltà, al fine di contenere gli oneri del recapito, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Società, di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.

Art. 4.

Qualità dei servizi

1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualità indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della Qualità del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Società quello di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2003, e 19 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2003, come di seguito indicato:

Posta ordinaria:

J+3 92% entro il 2003;

J+3 93% entro il 2004;

J+3 94% entro il 2005;

J+4 97% entro il 2003;

J+5 99% per il triennio 2003-2005.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Posta prioritaria:

J+1 87% entro il 2003;

J+1 87% entro il 2004;

J+1 88% entro il 2005;

J+2 98% entro il 2003;

J+3 99% per il triennio 2003-2005.

Posta registrata:

J+3 92% entro il 2003;

J+3 92% entro il 2004;

J+3 92,5% entro il 2005;

J+5 99% per il triennio 2003-2005.

Pacco ordinario:

J+5 91% entro il 2003;

J+5 92% entro il 2004;

J+5 93% entro il 2005.

3. L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Società avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorità. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Società, alla quale l'Autorità dà informativa delle relazioni pervenutele. I risultati sono pubblicati unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorità ai sensi del comma successivo e comunque ogni semestre.

4. Salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore, per ogni mezzo punto percentuale, o frazione, di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi del comma precedente, la Società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo di euro cinquantamila. L'Autorità si riserva la facoltà di dimezzare l'importo minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuità, oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un più che ampio conseguimento nello stesso anno di tutti gli altri obiettivi di qualità inerenti al singolo servizio.

5. La Società, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si impegna a individuare, d'intesa con l'Autorità di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, nonché l'equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della Qualità. Tali ulteriori indicatori saranno definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.

Art. 5.

Reclami

1. La Società si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed alla normativa comunitaria. Fermo l'obbligo di pubblicità previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato, che la Società deve assicurare con le stesse modalità anche per i rimborsi da essa erogati, è facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Società deve sollecitamente produrre.

2. La Società si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facoltà attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.

3. La Società è tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformità alla normativa vigente.

4. La Società è altresì tenuta a fornire all'Autorità, su richiesta, dati e documenti circa l'attività dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.

Art. 6.

Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione

1. La Società si impegna a dare compiuta attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa per il completamento del riassetto e per il rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio Postale Universale ed alla loro razionalizzazione.

2. A tal fine la Società trasmette all'Autorità entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscano condizioni di equilibrio economico; entro i successivi novanta giorni deve essere trasmesso un piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

3. L'Onere di Servizio Universale sostenuto dalla Società e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal Piano di impresa, e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del *price-cap* per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati.

4. La Società si impegna a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità.

Art. 7.

Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi

1. La Società è tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.

2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

$$T_n = T_o [(1 + \lambda) + (P_{n-1} \;\; P^*_{n-1})]$$

$$\lambda = P^*_n - \times + \alpha \triangle Q$$

dove:

T_o è la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale T_o si identifica nei valori tariffari definiti con la deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni;

il coefficiente $\times$ corrisponde alla quota di recupero di produttività che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. Tale coefficiente potrà assumere valori positivi al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei trasferimenti da Stato di cui al successivo art. 8;

$\triangle Q$ rappresenta il correttivo in più o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del *price-cap*) tra i risultati e gli impegni in materia di qualità di cui all'art. 4; ad esso viene applicato un coefficiente α, stimato sulla base dei dati del Piano d'Impresa, pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti — ovvero evitati — dalla Società per conseguire risultati di qualità superiori — ovvero inferiori — a quelli concordati e il costo totale del servizio universale;

P e P* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato.

T_n viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed è la base per il calcolo del *price-cap* per i tre anni successivi.

3. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La Società si impegna, tuttavia, ad assicurare all'utenza parità di trattamento a parità di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. La Società si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare all'Autorità, sulla base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Tali prezzi e condizioni verranno pubblicati a cura della Società, e da questa applicati a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.

5. L'Autorità può richiedere in merito informazioni integrative nonché la loro pubblicazione a carico della Società, impartendo in tal caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza di terzi.

Art. 8.

Oneri del servizio postale universale

1. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio Postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.

2. La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1 deriverà dall'applicazione del meccanismo di *subsidy cap* previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:

$S_n = S_{n-1}\,(1+\gamma);$

$\gamma = p^*_n - y_n.$

Dove:

S_n è il trasferimento accordato per l'esercizio n;

S_{n-1} è il trasferimento accordato nell'esercizio precedente che, per l'anno 2002, è stato fissato pari a 428,660 milioni di euro nel Contratto di Programma 2000-2002, come modificato con Atto Aggiuntivo del 21 febbraio 2003; P^*_n è il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;

y_n è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio Universale.

Sulla base del Piano di Impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, è stato fissato pari al 3,62%, ovvero tale da determinare un Onere del Servizio Universale che, partendo da un valore di 860,1 milioni di euro, come da Separazione Contabile 2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad un valore pari a 770 milioni di euro.

3. La misura dei valori annuali determinati in base alla applicazione della formula di cui al comma 2 non potrà essere modificata nel periodo di vigenza del Contratto, se non, esclusivamente, nei casi di seguito indicati e per un importo corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a:

a) il mancato adeguamento tariffario previsto all'art. 7;

b) la non integrale copertura dei minori ricavi derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Settori ed aree agevolate

1. In vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate, le integrazioni tariffarie dovute alla Società dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena.

2. I rimborsi dovuti alla Società in questa materia sono regolati come segue:

a) per le agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Società, sulla base della differenza registrata a consuntivo dell'esercizio precedente tra minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione della tariffa agevolata ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa piena, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, e per conoscenza all'Autorità, la previsione relativa all'esercizio di competenza per ciascuna integrazione tariffaria, distinguendo tra libri, giornali quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ed ogni altra pubblicazione. In relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Società emette su base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, allegando a ciascuna una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntale applicazione delle riduzioni indicate;

b) per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state tenute le consultazioni la Società trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la fattura relativa alle prestazioni complessivamente rese nel loro ambito;

c) decorsi tre mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle lettere precedenti, sui relativi importi si applicano gli interessi legali.

3. La mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, definiti nell'importo e nelle procedure alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del presente articolo, darà luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del Bilancio dello Stato, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 8, come previsto al comma 3, lettera *b)* dello stesso art. 8.

Art. 10.

Emissione di carte valori postali - Filatelia

1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali è, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Società cura la loro distribuzione e commercializzazione.

2. La Società collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi. In nessun caso è consentito alla Società di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne dà comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonché al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.

5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società.

6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

Rapporti internazionali

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresì a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente.

2. La Società partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorità, alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorità, mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'U.P.U. sia a carico della Società.

4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Società risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorità, la Società è tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorità e la Società viene effettuata entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilità della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.

Art. 12.

Procedimento di approvazione

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si dà atto che il presente contratto è stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che:

in data 21 ottobre 2003 lo schema di Contratto è stato trasmesso a cura del Ministero delle comunicazioni, al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'editoria, e, per ciò che concerne le agevolazioni in materia elettorale, al Ministero degli interni;

il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data 12 dicembre 2003 ed in data 31 marzo 2004;

il CIPE ha formulato il suo parere in data 5 marzo 2004;

è stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data 1° aprile 2004;

è stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data 26 aprile maggio 2004, che le osservazioni ivi formulate attengono alla fase di esecuzione del contratto e che le parti si impegnano a tenerne conto durante la sua attuazione.

2. Viene dato atto che il parere dalla Ragioneria generale dello Stato, come richiamato nell'ambito del parere CIPE, contiene specifiche indicazioni circa i tempi e le modalità di inserimento nell'ambito dei provvedimenti di finanza pubblica delle risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del presente contratto a valere rispettivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. 3.1.2.4-. Poste Italiane) e sullo stato di previsione autonomo della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 471 - cap. 472 contributi per spese di spedizione postali alle imprese editrici ed al settore non profit).

Art. 13.

Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2005; è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento anche per effetto di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alle materie che ne formano oggetto, che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi di contenuto parimenti innovativo della disciplina vigente nelle materie stesse.

2. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualità dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Società ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sarà Roma. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° giugno 2004

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Presidente di Poste Italiane S.p.a.
CARDI

04A05831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», sede legale Milano, piazzale Martini F. n. 3, costituita per rogito notaio dott. Antonio Marsala di Sesto S. Giovanni in data 25 ottobre 1993, rep. n. 10752 racc. 2487 - Busc 15237/267993 - Codice fiscale 11036740154.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05684

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «SO.C.E.P. Edile Padana a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «SO.C.E.P. Edile Padana a r.l.», sede legale Milano, viale delle Rimembranze di Greco n. 47, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano in data 15 novembre 1990, rep. n. 60924 racc. (mancante) - Busc 14191/252148 - Codice fiscale (mancante) - trib. Milano reg. soc. 312158, vol. 7825, fasc. 8.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05685

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Campionesi cooperativa autotrasporti e facchinaggio carico e scarico a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Campionesi cooperativa autotrasporti e facchinaggio carico e scarico a r.l.», sede legale Milano, via Cadore n. 31, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Raja di Milano in data 11 aprile 1979, rep. n. 117332 racc. 4548 - Busc 10190/169399 - Codice fiscale 04399310152.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05686

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», in Bollate

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», sede legale Bollate (Milano), via Magenta n. 27, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Silocchi di Milano in data 30 aprile 1979, rep. n. 169148 racc. 7924 - Busc 15974/276992 - Codice fiscale 11826240159.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05687

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mondial Coop. a r.l.» con sigla «CO.MO-S.c.r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Mondial Coop. a r.l.» con sigla «CO.MO-S.c.r.l.», sede legale Milano, via Lussinpiccolo n. 1, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 20 novembre 1992, rep. n. 192987 racc. 14917 - Busc 14869/261472 - codice fiscale 10801800151.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05688

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.E.N. Piccola società cooperativa a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «C.E.N. Piccola società cooperativa a r.l.», sede legale Milano, via San Marco n. 23 (c/o A & P Studio S.r.l.), costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 18 febbraio 1998, rep. n. 239892 racc. 22730 - Busc 18550 - Codice fiscale 12395910156.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05689

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società Istituto Giordano S.p.a., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, visto altresì che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, stabilisce che l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità);

Visto il decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003;

Esaminata l'istanza di abilitazione e la relativa documentazione ed espletata positivamente la relativa istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale; con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 237/AA.GG. del 19 maggio 2004, la società Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), via Rossini 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione. Ispezione e prova:

pannelli a base di legno (EN 13986:2002);

cementi (EN 197-1:2000);

Organismo di certificazione ed ispezione:

camini (EN 1457:1999/A1:2002, EN 12446:2003, EN 1856-1:2003);

geotessili (EN 13249:2000, EN 13250:2000, EN 13251:2000, EN 13252:2000, EN 13253:2000, EN 13254: 2000, EN 13255: 2000, EN 13256: 2000, EN 13257: 2000, EN 13265:2000);

calci da costruzione (EN 459-1:2001);

murature e prodotti correlati (EN 998-2:2003, EN 771-1:2003, EN 771-2:2003);

aggregati (EN 13055-l:2002, EN 13139:2002, EN 12620: 2002, EN 13043:2002, EN 13242:2002);

additivi per calcestruzzo (EN 934-2:2001);

Organismo di prova:

murature e prodotti correlati (EN 845-1:2003, EN 845-2:2003, EN 845-3:2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

04A05808

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Abilitazione della società IMQ S.p.a., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto altresì che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, stabilisce che l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità);

Visto il decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003;

Esaminata l'istanza di abilitazione e la relativa documentazione ed espletata positivamente la relativa istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale; con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 238/AA.GG. del 19 maggio 2004, la società IMQ S.p.a., con sede in Milano, via Quintiliano, 43, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

camini (EN 1856-1:2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

04A05809

Abilitazione della società ICMQ S.p.a., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto altresì che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, stabilisce che l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità);

Visto il decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003;

Esaminata l'istanza di abilitazione e la relativa documentazione ed espletata positivamente la relativa istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale; con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 239/AA.GG. del 19 maggio 2004, la società ICMQ S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi, 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 1520:2002);

camini (EN 12446:2003);

cementi e calci da costruzione (EN 197-1:2000), (EN 459-1:2001);

murature e prodotti correlati (EN 998-2:2003, EN 771-1:2003, EN 771-2:2003);

aggregati (EN 13055-l:2002, EN 13139:2002, EN 13383-1:2002, EN 12620:2002, EN 13043:2002, EN 13242:2002, EN 13450:2002);

additivi per calcestruzzo (EN 934-2:2001, EN 934-4:2001).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

04A05810

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Volturino

La giunta della regione Puglia, con atto n. 684 del 10 maggio 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di Volturino (Foggia)».

04A05700

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Traguardo Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 1149 decreto direttoriale 7 maggio 2004 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Il Traguardo Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 14 gennaio 1999, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

04A05716

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta «T.M. Italia sas», con sede a Bolzano - via Capri n. 36, assegnataria del marchio di identificazione 104 BZ, ha smarrito tre punzoni della 1° grandezza - diritto, e un punzone della 2° grandezza - diritto, recante l'impronta del marchio di identificazione «*104 BZ».

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

04A05715

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

Cancellazione dal registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta «Sara Gem di Bassani Claudio» con sede in Mantova, già assegnataria del marchio n. «49MN», ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 con determinazione del Segretario generale n. 106 del 6 maggio 2004.

La Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Mantova ha provveduto al ritiro e alla deformazione dei punzoni in dotazione.

04A05713

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Stafuzza Marco, con sede in Gorizia, via Ascoli n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione 15 GO, ha cessato in data 31 dicembre 2003 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

04A05714

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Universitätssrates der Freien Universität Bozen Nr. 23 vom 13. Mai 2004, betreffend den Erlass von Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, dass im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 21/II vom 25. Mai 2004 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend die Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetresanzeigers der Republik auf der Seite 43 kundgemacht.

Avvertenza:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del presidente del consiglio dell'Università n. 23 del 13 maggio 2004, relativo all'emanazione delle modifiche statutarie della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 43 della presente *Gazzetta Ufficiale,* è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

04A05672

GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401129/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.